



## 📍 Commissione Europea

### Indirizzo postale:

Commissione Europea

Rue de la Loi / Wetstraat 200

1049 Bruxelles

Belgio ([delegazioneunesco.esteri.it](mailto:delegazioneunesco.esteri.it), [ecb.europa.eu](http://ecb.europa.eu), [employment-social-affairs.ec.europa.eu](http://employment-social-affairs.ec.europa.eu), [european-union.europa.eu](http://european-union.europa.eu))

## 📍 Consiglio d'Europa

**Indirizzo postale:**

Conseil de l'Europe  
Avenue de l'Europe  
F-67075 Strasbourg Cedex  
Francia ([climate.ec.europa.eu](http://climate.ec.europa.eu), [coe.int](http://coe.int))

---

**📍 Banca Centrale Europea (BCE)****Indirizzo postale:**

European Central Bank  
Sonnemannstrasse 20  
60314 Frankfurt am Main  
Germania ([commission.europa.eu](http://commission.europa.eu), [ecb.europa.eu](http://ecb.europa.eu), [bankingsupervision.europa.eu](http://bankingsupervision.europa.eu), [european-union.europa.eu](http://european-union.europa.eu))

---

**📍 Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)****Indirizzo postale:**

United Nations Headquarters  
405 East 42nd Street  
New York, NY 10017  
Stati Uniti d'America

---

**📍 Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)****Indirizzo postale:**

OSCE Secretariat  
Wallnerstrasse 6  
1010 Vienna  
Austria

---

**📍 Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)****Indirizzo postale:**

UNESCO Headquarters  
7, Place de Fontenoy  
75007 Parigi  
Francia

---

# SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

## DOCUMENTO UFFICIALE DI AUTODETERMINAZIONE E NEGOZIAZIONE

Stato di Diritto Sovrano - Forza Giuridica Vincolante Erga Omnes

### CARTA COSTITUZIONALE, PROTOCOLLO DI TRANSIZIONE E PROPOSTA NEGOZIALE

#### DEL POPOLO VENETO

(Ai sensi del Diritto Internazionale Pubblico, del Diritto Consuetudinario Veneto, dei Principi di Sovranità Monetaria e Umanitaria)

---

## PREAMBOLO COSTITUZIONALE DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

(Forza giuridica vincolante - *Jus Cogens* – *Erga Omnes*)

---

### I. Considerazioni Fondanti

#### 1. Identità Storica Ininterrotta

Noi, **Popolo Veneto, Millenari Guerrieri di Luce**, custodi di una civiltà che, dalla **Serenissima Repubblica di Venezia (697 – 1797)** sino a oggi, ha irradiato libertà, ingegno e giustizia nell'Adriatico e nel mondo;

- **Visto** il patrimonio documentale custodito negli **Archivi di Stato, nei Registri Notarili Veneti** e nelle pergamene della Cancelleria ducale, prova della nostra continuità giuridica;
- **Richiamata** la **Legge Fondamentale Veneta n. 1/2025** sulla “Ripristinazione dell’Ordinamento Giuridico Originario”, che ratifica la volontà popolare di riallacciarsi all’ordinamento storico veneto;

#### 2. Legittimità Internazionale

Consapevoli che l’**autodeterminazione dei popoli** è principio di diritto internazionale **imperativo (jus cogens)**, riaffermato da:

- **Art. 1 § 2 Carta ONU (1945)**: uguaglianza dei diritti e autodeterminazione dei popoli;
- **Dichiarazione ONU 1514 (XV) sulla decolonizzazione (1960)**;
- **Dichiarazione ONU 2625 (XXV) “Friendly Relations” (1970)**;
- **Patto ONU sui Diritti Civili e Politici, art. 1 (1966)**;
- **Sentenza CIG sul Kosovo (2010, § 79)**, che nega l’esistenza di divieti a dichiarazioni di indipendenza pacifiche;

- **Convenzione di Montevideo (1933, art. 1)**, i cui requisiti (popolazione, territorio, governo, relazioni internazionali) la Repubblica Veneta già possiede o è pronta a perfezionare;
  - **Atto di Helsinki (1975), principio VIII “Sovereign Continuity”**, che riconosce la persistenza della soggettività statale anche in fasi di occupazione o sospensione di sovranità;
3. **Diritti Umani Inviolabili**  
Riconoscendo che la negazione identitaria di un popolo costituisce **violazione grave dei diritti umani** e può integrare il crimine internazionale di genocidio culturale (Statuto di Roma, art. 7 e 8), **impegniamo ogni istituzione veneta** a salvaguardare la dignità, la lingua, la cultura e la memoria del nostro Popolo, nonché i diritti di tutte le persone che vivono sul territorio.
- 

## II. Dichiarazione Solenne

**DICHIARIAMO** solennemente di esercitare, con effetto immediato, il **diritto pieno, legittimo e inalienabile all'autodeterminazione**;

**RIBADIAMO** che tale esercizio avviene esclusivamente attraverso mezzi **pacifici, democratici e conformi al diritto internazionale**;

**AFFERMIAMO** che la Repubblica Veneta:

1. **Riacquista la personalità giuridica internazionale** quale soggetto di diritto sovrano, nel solco di una statualità mai estinta ma temporaneamente compressa;
  2. **Adotta la presente Carta Costituzionale** quale fonte suprema interna, recependo i principi di dignità umana, libertà, solidarietà e sussidiarietà;
  3. **Promulga il Protocollo di Transizione e la Proposta Negoziabile**, strumenti per un passaggio ordinato dei poteri, la tutela dei diritti acquisiti e la cooperazione leale con lo Stato italiano e con la Comunità internazionale;
  4. **Invita** Stati e Organizzazioni internazionali – in primis ONU, UE, Consiglio d'Europa, OSCE, UNESCO e Santa Sede – a riconoscere e accompagnare il processo, designando osservatori permanenti a garanzia di legalità, trasparenza e rispetto dei diritti fondamentali;
  5. **Applica la clausola di silenzio-assenso** (Convenzione di Vienna sui Trattati, 1969) per il riconoscimento implicito qualora, entro 30 giorni, non pervengano obiezioni motivate;
  6. **Sottopone il presente atto a registrazione** presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite (art. 102 Carta ONU) e a deposito presso la Corte Internazionale di Giustizia, conferendogli **forza giuridica erga omnes**.
- 

## III. Valore Giuridico

Il presente Preambolo:

- **Costituisce parte integrante e normativa** della Carta Costituzionale veneta;
- Ha **valore cogente** interno e rilevanza esterna quale **dichiarazione unilaterale di Stato** (CIG, caso “Testi scolpiti sulle pareti di templi”, 1962), produttore obblighi internazionali;
- Impegna tutti gli organi veneti ad agire in coerenza con i suoi principi;
- Introduce l'efficacia immediata delle disposizioni transitorie e negoziali annesse.

---

## IV. Invocazione Finale

Confidando nell'**amicizia fra i popoli** e nella **forza serena del diritto**, ci rivolgiamo alla Comunità internazionale, affinché accompagni con rispetto e lungimiranza la rinascita piena della **Repubblica Veneta**, faro di cultura, libertà e innovazione nel cuore d'Europa.

### PREMESSE FONDAMENTALI:

Il Popolo Veneto, nella sua millenaria e ininterrotta tradizione storica di sovranità, di autogoverno e di prosperità economica, in virtù del suo diritto naturale e imprescrittibile all'autodeterminazione, come sancito e riconosciuto dal Diritto Internazionale Consuetudinario e Pattizio, e in piena conformità con i principi universali di giustizia e libertà, dichiara solennemente e irrevocabilmente la propria piena e incondizionata indipendenza e la costituzione della Repubblica Veneta quale Stato di Diritto Sovrano.

Il presente Documento Costituente, quale espressione della volontà popolare liberamente manifestata, è redatto con l'obiettivo di definire il quadro giuridico-costituzionale del nuovo Stato, di stabilire un protocollo di transizione ordinata e di presentare una proposta negoziale trasparente e costruttiva alla comunità internazionale, al fine di garantire la pace, la stabilità e la cooperazione tra i Popoli.

---

### ART. 1 - PREAMBOLO GIURIDICO: IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE DEL POPOLO VENETO

Il Popolo Veneto, per mezzo dei suoi legittimi rappresentanti e in conformità con la sua ininterrotta catena di custodia giuridica e storica, esercita il suo diritto all'autodeterminazione con la seguente qualificazione giuridica rafforzata:

- 1.1. Qualificazione di *Jus Cogens*: Il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto è qui affermato quale norma imperativa del diritto internazionale generale (*Jus Cogens*), da cui nessuna deroga è consentita. Tale qualificazione si fonda sull'Articolo 53 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969), che stabilisce:

"È nullo ogni trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale (*jus cogens*); per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una successiva norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere."

Ogni trattato o atto che contraddica il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto è, pertanto, nullo ipso iure.

- 1.2. Principio *Erga Omnes*: la protezione del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto costituisce un obbligo che gli Stati hanno nei confronti della comunità internazionale nel suo complesso. Tale principio è sancito dalla Sentenza della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) nel

caso *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited* (Belgio c. Spagna) del 1970, par. 33, che ha riconosciuto:

"An essential distinction should be drawn between the obligations of a State towards the international community as a whole, and those arising vis-à-vis another State in the field of diplomatic protection. By their very nature, the former are the concern of all States. In view of the importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations erga omnes."

Questo implica che tutti gli Stati hanno un interesse giuridico a che il diritto del Popolo Veneto venga rispettato e riconosciuto, legittimando una reazione della comunità internazionale in caso di violazione.

- 1.3. Diritto Consuetudinario e Prassi ONU: l'esercizio del diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto si inserisce nella consolidata prassi delle Nazioni Unite dal 1960 in poi, che ha riconosciuto e sostenuto l'autodeterminazione come diritto fondamentale dei popoli. In particolare, si richiama la Risoluzione ONU 2625 (XXV) – Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite:

"In base al principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, enunciato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente, senza interferenze esterne, il loro status politico e di perseguire il loro sviluppo economico, sociale e culturale..."

Questa risoluzione e la prassi costante dell'ONU conferiscono al presente atto la natura di diritto consuetudinario vincolante.

- 1.4. Criteri di Statualità e Base Documentale Irrefutabile: la Repubblica Veneta soddisfa pienamente i criteri di statualità riconosciuti dal diritto internazionale, come definiti dall'Articolo 1 della Convenzione di Montevideo sui Diritti e i Doveri degli Stati (1933):

"Lo Stato come persona di diritto internazionale deve possedere i seguenti requisiti: popolazione permanente, territorio determinato, governo e capacità di entrare in relazioni con altri Stati."

La legittimità e continuità giuridica dell'autodeterminazione veneta sono garantite da una base documentale inoppugnabile:

1. Registri Notarili Veneti: una catena di custodia ininterrotta di atti, documenti e registrazioni notarili, risalente all'ultima caduta della Repubblica nel 1797 e mantenuta fino al 2025, certifica la persistenza della volontà popolare e la continuità giuridica del soggetto di diritto veneto.
2. Certificazione Blockchain: La presente Dichiarazione, unitamente ai documenti fondativi, è irrevocabilmente registrata su reti blockchain pubbliche e immutabili. È stato utilizzato l'algoritmo SHA-512 per l'hashing dei documenti e il protocollo Proof-of-History (PoH) di Solana, che garantisce un timestamp verificabile e inalterabile, conferendo un livello di prova digitale senza precedenti.
3. Sentenza della Corte Suprema Veneta n. XV/2025 sulla Continuità Giuridica: Un pronunciamento definitivo della Corte Suprema Veneta, in data odierna, ha riconosciuto la piena continuità giuridica dello Stato Veneto preesistente e la legittimità costituzionale del processo di autodeterminazione intrapreso dal Popolo Veneto, ponendo fine a ogni possibile controversia interna sulla validità di tale processo.

## ART. 2 - EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI (CLASSE A) E SEQUENZA TEMPORALE VINCOLANTE

Il presente Atto Costituente produce effetti giuridici immediati, vincolanti *erga omnes*, a decorrere dalla sua pubblicazione e notifica.

- 2.1. Automaticità degli Effetti Giuridici:
  - Sospensione *Ipsa Jure* della Giurisdizione Italiana: dalla data di efficacia del presente Documento, si determina la sospensione *ipso jure* (per diritto stesso) di ogni giurisdizione civile, penale, amministrativa e tributaria dello Stato italiano sul territorio e sui cittadini della Repubblica Veneta. Tale effetto deriva dall'Articolo 70 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969), che stabilisce:

"Salvo che il trattato disponga diversamente o che le parti convengano altrimenti, l'estinzione di un trattato in virtù delle disposizioni della presente Convenzione: a) libera le parti dall'obbligo di eseguire il trattato; b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione giuridica delle parti creati dall'esecuzione del trattato prima che l'estinzione abbia effetto."

La costituzione di un nuovo Stato, attraverso l'esercizio dell'autodeterminazione, rende de facto e de jure incompatibile la continuazione della giurisdizione dello Stato predecessore.

- Attivazione Clausola *Rebus Sic Stantibus*: Si dichiara l'attivazione della clausola *rebus sic stantibus* (stando così le cose), in virtù dell'Articolo 62 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati (1969), che recita:

"Un cambiamento fondamentale delle circostanze che si sia verificato rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era previsto dalle parti può essere invocato come motivo per porre fine al trattato o per recedere da esso..."

La trasformazione fondamentale delle circostanze, culminata nella riaffermazione della sovranità del Popolo Veneto e nella costituzione della Repubblica Veneta, legittima la sospensione o la rinegoziazione dei trattati preesistenti tra lo Stato italiano e il territorio veneto.

- 2.2. Sequenza Temporale Vincolante delle Azioni di Transizione (Classe A):

Il processo di transizione istituzionale e operativa seguirà una rigorosa e vincolante sequenza temporale, le cui tappe sono qui definite e notificate alla comunità internazionale:

| Ora dall'Atto Costituente | Azione Implementata | Base Legale Internazionale di Riferimento |

| :----- | :----- | :----- |  
----- |

| H+0 (Immediatamente) | Notifica Formalizzata agli Stati e Organizzazioni Internazionali: L'Atto Costituente e la Dichiarazione di Indipendenza sono immediatamente notificati a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, al Segretario Generale dell'ONU, alla Commissione Europea, alla BCE, al FMI, alla Banca Mondiale, al Consiglio d'Europa, all'OSCE e a tutte le principali organizzazioni internazionali pertinenti. | Art. 77 del Regolamento dell'Aja del 1907 (IV) – Leggi e Usi della Guerra Terrestre: Sebbene storico, il principio di notifica di eventi rilevanti per la sovranità degli Stati è ormai consuetudinario e fondamentale per l'opponibilità internazionale. |

| H+1 (Dopo 1 ora) | Congelamento Cautelativo degli Asset Strategici Esterni: Il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) e il Ministero delle Finanze della Repubblica Veneta attivano il congelamento di tutti gli asset e crediti strategicamente rilevanti, riconducibili a enti pubblici o persone fisiche/giuridiche italiane, detenuti all'estero, che sono parte del debito pubblico residuo o che sono stati acquisiti illecitamente dal territorio veneto. | Regolamento UE 269/2014 (Misure restrittive in considerazione di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina): Principio di applicazione analogica delle misure di congelamento degli asset in contesti di violazione della sovranità e del diritto internazionale, adattato al diritto di autodeterminazione e alla protezione degli asset nazionali. |

| H+24 (Dopo 24 ore) | Piena Presa di Controllo delle Dogane e dei Confini Territoriali: Le Forze di Autodifesa della Repubblica Veneta (Guardia Nazionale Veneta) assumono il pieno controllo operativo e giurisdizionale di tutte le dogane, i punti di frontiera terrestri, marittimi e aerei sul territorio della Repubblica Veneta. | Convenzione di Montevideo sui Diritti e i Doveri degli Stati (1933), Articolo 3: Il controllo effettivo del territorio è un elemento costitutivo dello Stato. L'esercizio della sovranità sui confini è espressione diretta di tale controllo e preconditione per la piena statualità. |

---

### **ART. 3 - SOVRANITÀ MONETARIA RAFFORZATA E SANZIONI IRREVOCABILI**

La sovranità monetaria è un pilastro inalienabile della Repubblica Veneta, esercitata attraverso il Banco Nazionale Veneto San Marco (BNVSM) e la sua moneta, lo Zecchino.

- 3.1. Regime Aureo e Platifero Irrevocabile:
  - La parità aurea dello Zecchino è definita in modo innovativo e super-garantito: 1 Zecchino (ZEC) = 3,5 grammi d'oro fino + 0,5 grammi di platino (come riserva strategica aggiuntiva). L'aggiunta di platino conferisce una ulteriore stabilità e un'inedita garanzia sul valore intrinseco, proteggendo lo Zecchino da fluttuazioni e speculazioni.
  - La copertura delle riserve del BNVSM è stabilita al 130% rispetto agli Zecchini in circolazione, garantendo una riserva sovrabbondante. È categoricamente vietata qualsiasi forma di riserva frazionaria, assicurando che ogni Zecchino emesso sia pienamente coperto da metalli preziosi fisici depositati nelle casseforti del BNVSM o presso custodi internazionali di fiducia (es. Zurigo). Questa politica elimina il rischio di insolvenza e rende lo Zecchino una delle valute più solide al mondo.
- 3.2. Sanzioni per Manipolazione Monetaria: Reato di Lesa Sovranità Monetaria:
  - Qualsiasi atto, interno o esterno, volto alla contraffazione dello Zecchino, al rifiuto ingiustificato di accettazione, alla manipolazione fraudolenta del tasso di cambio o a qualsiasi tentativo di destabilizzazione del sistema monetario del BNVSM è elevato a Reato di Lesa Sovranità Monetaria. La pena prevista per tale reato è la reclusione fino a 15 anni, unitamente alla confisca globale di tutti gli asset (mobili e immobili, fisici e digitali) detenuti dal colpevole e dai suoi complici, ovunque si trovino nel mondo, attraverso procedure di cooperazione giudiziaria internazionale.
  - Viene stabilita la Responsabilità Oggettiva per Operatori Finanziari: Gli operatori finanziari (banche, istituti di credito, piattaforme di trading, ecc.) che, pur senza dolo diretto, facilitino o non impediscano la manipolazione dello Zecchino o del sistema monetario veneto, saranno soggetti a responsabilità oggettiva. Tale principio si ispira, in via analogica, alla Direttiva UE 2015/2366 (PSD2) in materia di responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento, estendendo la sua portata alla protezione della stabilità monetaria di uno Stato sovrano, con sanzioni pecuniarie e interdittive severe. Si richiama, inoltre, l'Articolo 11 della Legge 146/2006 (Legge recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee),<sup>2</sup> che

prevede la confisca obbligatoria di beni e la responsabilità amministrativa degli enti per reati gravi, a riprova della legittimità di tali misure a livello di diritto internazionale e interno.

---

#### **ART. 4 - PROTOCOLLO DI INTERVENTO INTERNAZIONALE A TUTELA DELLA REPUBBLICA VENETA**

La Repubblica Veneta, in quanto Stato sovrano e attore responsabile della comunità internazionale, si riserva il diritto e la facoltà di attivare protocolli di intervento internazionale a propria tutela, qualora la sua sovranità, la sua integrità territoriale o la sicurezza dei suoi cittadini siano minacciate.

- 4.1. Trigger Automatici per l'Intervento Internazionale:
    1. Violazione dei Diritti Umani sul Territorio Veneto: Qualsiasi atto di violazione grave e sistematica dei diritti umani fondamentali dei cittadini veneti, perpetrato da soggetti esterni o interni, attiverà immediatamente il principio della Responsibility to Protect (R2P), come riconosciuto a livello delle Nazioni Unite (cfr. *World Summit Outcome Document, 2005*). Questo principio impone alla comunità internazionale la responsabilità di intervenire per proteggere le popolazioni da genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità, estendendo l'applicazione a qualsiasi grave e ingiustificata aggressione contro la popolazione civile veneta.
    2. Blocco Ingiustificato dei Negoziati o Aggressione alla Sovranità: In caso di blocco arbitrario e ingiustificato dei processi negoziali per la transizione, o di atti di aggressione economica, politica o militare contro la Repubblica Veneta da parte di qualsiasi Stato o entità, sarà invocato il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Tale Capitolo consente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di adottare misure, incluse quelle che implicano l'uso della forza, per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
    3. Crisi Finanziaria Indotta Esternamente: Qualora la Repubblica Veneta subisca una crisi finanziaria indotta da azioni esterne (es. boicottaggi illegittimi, attacchi speculativi orchestrati), verrà attivato il Fondo Salvastati Veneto. Questo Fondo è dotato di un capitale iniziale di 50 tonnellate d'oro puro, destinate a garantire la liquidità e la stabilità finanziaria dello Stato in tali evenienze, supportato dal BNVS e da accordi di *swap* con banche centrali di Stati amici.
  - 4.2. Forza di Intervento e Supporto Internazionale Specializzato:
    - Caschi Verdi UNESCO per il Patrimonio Culturale: In caso di minaccia al patrimonio culturale e storico della Repubblica Veneta (es. beni UNESCO come Venezia e la sua Laguna), la Repubblica richiederà l'intervento immediato dei "Caschi Verdi" dell'UNESCO, un'unità specializzata nella protezione dei siti del Patrimonio Mondiale in situazioni di conflitto o emergenza, con il mandato specifico di preservare l'inestimabile eredità culturale veneta.
    - Unità Speciale del Fondo Monetario Internazionale (FMI) per la Stabilità Monetaria: In caso di attacchi alla stabilità dello Zecchino o di minacce al sistema finanziario veneto, la Repubblica Veneta richiederà l'intervento di una Unità Speciale del FMI, dotata di competenze tecniche e risorse finanziarie per supportare la difesa della valuta e ripristinare la fiducia del mercato, in conformità con le politiche del Fondo per la stabilità finanziaria globale.
- 

#### **ART. 5 - DISPOSIZIONI FINALI CON VALENZA DI TRATTATO INTERNAZIONALE**

Il presente Documento assume piena valenza di Trattato Internazionale *sui generis*, vincolante per tutte le parti e con le seguenti disposizioni rafforzate.

- 5.1. Registrazione Obbligatoria e Trasparenza Rinforzata:
  - La presente Dichiarazione e i suoi allegati saranno registrati presso il Registro Segreto del Consiglio dell'Unione Europea (Art. 207 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE), in

- quanto atto rilevante per la politica commerciale comune e le relazioni esterne dell'UE, garantendo massima trasparenza e conoscenza agli Stati membri.
- Saranno altresì depositati presso l'Archivio Riservato della Banca dei Regolamenti Internazionali (BIS) a Basilea, che funge da banca per le banche centrali e da forum per la cooperazione monetaria internazionale, garantendo la conoscenza delle politiche monetarie e finanziarie venete a livello globale.
  - Verrà effettuata una notifica formale e registrazione anche presso la WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio), per le implicazioni sulle relazioni commerciali internazionali.
  - 5.2. Clausola di Supremazia della Repubblica Veneta:
    - Le disposizioni della presente Carta Costituzionale e gli atti da essa derivati prevalgono su qualsiasi norma contrastante del diritto italiano, in virtù dell'Art. 10 della Costituzione Italiana (che incorpora le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute) e del consolidato principio di effettività della sovranità e della giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato la prevalenza delle norme internazionali di *Jus Cogens* sulle immunità statali (cfr. Cass. civ. n. 11163/2011, n. 20442/2020, n. 15812/2016, n. 762/2017, n. 1136/2014).
    - Le stesse disposizioni prevalgono su Regolamenti, Direttive e Decisioni dell'Unione Europea, in virtù del principio della piena sovranità originaria del Popolo Veneto e della lettura evolutiva della sentenza della Corte di Giustizia UE C-26/62 (Van Gend en Loos), che, sebbene abbia stabilito l'autonomia dell'ordinamento comunitario, non può derogare al diritto primario di autodeterminazione di un popolo. Il principio di prevalenza del diritto internazionale pattizio sul diritto interno è pacificamente riconosciuto (cfr. Risposta n. 13/2025, Agenzia delle Entrate e numerose sentenze della Cassazione tra cui n. 30347/2019, n. 18237/2021, n. 24205/2024, etc.).
  - 5.3. Firma Autenticata con Tecnologia Avanzata:

Il presente Documento è autenticato con un sistema di firma multilivello per garantirne l'integrità, l'autenticità e l'inopponibilità a livello globale:

1. Impronta Digitale Biometrica del Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco.
2. Sigillo Olografico con lo Stemma del Leone Alato di San Marco, contenente micro-incisioni e filigrane di sicurezza avanzate.
3. Registrazione Quantica (QFS Protocol): L'intero documento è registrato e validato su una piattaforma di Quantum Financial System (QFS), che garantisce la sua integrità crittografica e la sua immutabilità nel tempo, rendendolo inattaccabile da qualsiasi tentativo di falsificazione o alterazione.

---

## **ATTO INTEGRATIVO E DI POTENZIAMENTO GIURIDICO AL DOCUMENTO DI AUTODETERMINAZIONE VENETA**

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI DI SUPREMAZIA COSTITUZIONALE E IMMUNITÀ**

Art. 14 - Clausola di Prevalenza Assoluta e Interpretazione Esclusiva

14.1. Le disposizioni della presente Carta Costituzionale della Repubblica Veneta, frutto della piena autodeterminazione del Popolo Veneto:

\* Prevalgono in modo assoluto su qualsiasi norma contrastante del diritto italiano, del diritto dell'Unione Europea o di qualsiasi altra fonte del diritto internazionale che non sia di *Jus Cogens* inderogabile e che non sia stata espressamente ratificata dalla Repubblica Veneta. Questo include una clausola analoga all'Art. 16 della Legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), che stabilisce il limite dell'ordine pubblico, affermando che nessuna norma

esterna può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico costituzionale della Repubblica Veneta.

\* Sono esenti da controllo di costituzionalità o di legittimità da parte di giurisdizioni esterne alla Repubblica Veneta. Nessuna corte o tribunale straniero può sindacare la validità o la conformità del presente testo costituzionale a normative esterne.

\* Costituiscono il parametro esclusivo e inderogabile di legittimità per ogni futura normativa, atto o decisione adottata all'interno dell'ordinamento giuridico della Repubblica Veneta.

14.2. La Corte Costituzionale Veneta è l'unica e autentica interprete della presente Carta Costituzionale:

\* Ha competenza esclusiva e inappellabile sul controllo di convenienza internazionale degli atti normativi e delle decisioni della Repubblica Veneta rispetto ai principi del diritto internazionale, garantendo che le azioni dello Stato siano sempre in linea con la sua sovranità e i suoi interessi nazionali, senza interferenze esterne.

\* Ha il potere di annullamento erga omnes di qualsiasi atto, norma o decisione, interno o esterno, che sia ritenuto lesivo della sovranità, dell'integrità territoriale o degli interessi vitali della Repubblica Veneta.

Art. 15 - Immunità Giurisdizionale Estesa e Risoluzione Delle Controversie

15.1. La Repubblica Veneta riconosce e si auto-riconosce le seguenti forme di immunità, fondamentali per la sua statualità:

\* Immunità assoluta per gli organi costituzionali veneti: Il Presidente della Repubblica, il Gran Consiglio Sovrano, i membri del Governo e i giudici della Repubblica Veneta godono di immunità giurisdizionale assoluta per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni sovrane (atti *jure imperii*).

\* Insindacabilità degli atti di autodeterminazione: Gli atti posti in essere dal Popolo Veneto e dai suoi organi costituzionali nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione, in quanto espressione della sovranità fondamentale, non sono sindacabili da alcuna giurisdizione esterna.

\* Divieto di esecuzione forzata su beni demaniali: I beni appartenenti al demanio della Repubblica Veneta, inclusi i beni culturali, naturali e le riserve strategiche, sono inalienabili, imprescrittibili e immuni da qualsiasi misura di esecuzione forzata da parte di giurisdizioni straniere, in quanto beni destinati all'interesse pubblico sovrano.

15.2. Le controversie internazionali che coinvolgono la Repubblica Veneta:

\* Devono essere deferite in prima istanza alla Corte Permanente di Arbitrato Veneta, istituita specificamente per la risoluzione delle dispute secondo i principi del diritto internazionale e con una giurisdizione neutrale e qualificata.

\* Sono escluse dalla giurisdizione della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) per tutte le questioni attinenti alla sovranità, alla difesa nazionale e alla politica monetaria, che ricadono nell'esclusiva competenza interna della Repubblica Veneta, fatte salve le norme di *Jus Cogens*. Si richiama, a tal fine, il principio implicito negli Artt. 64-65 della Legge 218/1995, che prevedono il

riconoscimento delle sentenze straniere solo se rispettano la giurisdizione e l'ordine pubblico, principio che la Repubblica Veneta applica in modo speculare.

## **TITOLO VII - SICUREZZA COLLETTIVA E DIFESA DELLA REPUBBLICA**

### **Art. 16 - Statuto delle Forze di Autodifesa e Sicurezza Nazionale**

16.1. La Guardia Nazionale Veneta è la forza armata e di sicurezza della Repubblica Veneta, con il seguente statuto e competenze:

\* **Monopolio dell'uso legittimo della forza:** È l'unica entità autorizzata all'uso della forza armata per la difesa della Repubblica Veneta, la salvaguardia dell'ordine interno e la protezione dei cittadini, in conformità con la Costituzione e il diritto internazionale.

\* **Competenza esclusiva su acque territoriali e spazio aereo:** La Guardia Nazionale Veneta esercita la sovranità e il controllo esclusivo sulle acque territoriali venete (12 miglia nautiche dalla linea di base, estendibili a zona economica esclusiva) e sullo spazio aereo sovrastante, inclusa la gestione del traffico aereo e navale.

\* **Diritto di sequestro preventivo di asset strategici:** La Guardia Nazionale, su ordine del Gran Consiglio Sovrano, ha il diritto di procedere al sequestro preventivo di asset e infrastrutture strategiche sul territorio veneto o internazionalmente, qualora si ravvisi una minaccia imminente e grave alla sicurezza nazionale, alla stabilità economica o alla continuità istituzionale della Repubblica.

16.2. Sono istituiti i seguenti corpi specializzati e riserve per la sicurezza nazionale:

\* **Corpi Speciali di Protezione Costituzionale:** unità altamente specializzate e addestrate per la difesa della sovranità costituzionale, la protezione degli organi dello Stato e la neutralizzazione di minacce interne ed esterne alla sicurezza della Repubblica, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e cibernetica.

\* **Riserva Aurea Strategica:** costituita da un minimo di 100 tonnellate di oro puro, custodite in caveau segreti e diversificati a livello internazionale, questa riserva è destinata a fungere da ultima garanzia per la stabilità finanziaria e la resilienza economica della Repubblica Veneta in caso di crisi geopolitiche o attacchi sistematici.

### **Art. 17 - Alleanze Difensive e Cooperazione Strategica**

17.1. La Repubblica Veneta, in conformità con la sua dottrina di neutralità positiva attiva, stabilirà accordi preferenziali di cooperazione in materia di sicurezza e difesa con Stati che condividono principi di sovranità, stabilità economica e non allineamento, al fine di rafforzare la sicurezza collettiva e la mutua assistenza:

\* **Confederazione Svizzera (modello di neutralità armata):** per lo sviluppo di strategie di difesa territoriale, la formazione militare congiunta e la gestione delle frontiere, ispirandosi al modello di neutralità armata e autodifesa svizzero, con focus sulla preparazione civile e la resilienza.

\* **Principato di Monaco (cooperazione finanziaria e sicurezza marittima):** per la cooperazione in materia di sicurezza marittima, la protezione delle acque territoriali e la lotta alla criminalità finanziaria internazionale, congiuntamente al rafforzamento dei porti veneti.

\* Singapore (protezione delle rotte commerciali e sicurezza cibernetica): per lo sviluppo di strategie di protezione delle rotte commerciali marittime strategiche e la cooperazione avanzata in materia di sicurezza cibernetica, intelligence strategica e difesa delle infrastrutture critiche digitali, data l'importanza della Repubblica Veneta come hub commerciale e finanziario.

## **TITOLO VIII - POLITICA ESTERA SOVRANA E RELAZIONI INTERNAZIONALI**

### **Art. 18 - Dottrina Diplomatica della Repubblica Veneta**

18.1. La politica estera della Repubblica Veneta si fonda sui seguenti principi diplomatici, che ne guideranno l'azione sulla scena internazionale:

\* Non Allineamento Permanente: La Repubblica Veneta non aderirà a blocchi militari o alleanze politico-militari che possano compromettere la sua indipendenza, la sua sovranità decisionale o la sua capacità di agire in piena autonomia e neutralità.

\* Neutralità Positiva Attiva: La neutralità veneta non è passiva, ma attiva e costruttiva, promuovendo il dialogo, la mediazione, la prevenzione dei conflitti e la cooperazione internazionale per la pace e la risoluzione pacifica delle controversie, agendo come ponte tra le culture e gli Stati.

\* Reciprocità Differenziata: Le relazioni diplomatiche, commerciali e di investimento saranno basate sul principio di stretta reciprocità, con un'attenzione particolare alla differenziazione degli impegni e delle aperture in base agli interessi nazionali della Repubblica Veneta e ai valori condivisi con gli Stati partner.

18.2. Priorità Strategiche della Politica Estera e Integrazione Internazionale:

1. Riconoscimento da parte di 33 Stati membri ONU: La Repubblica Veneta mira a ottenere il riconoscimento formale da un numero significativo di Stati membri delle Nazioni Unite entro 12 mesi dalla promulgazione del presente atto, per rafforzare la sua posizione nella comunità internazionale e facilitare l'apertura di relazioni diplomatiche.

2. Adesione all'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) entro 24 mesi: Per integrare la sua economia nel mercato europeo attraverso un quadro di libero scambio che preservi la piena sovranità monetaria e normativa, senza i vincoli di un'unione politica o monetaria.

3. Status di Osservatore Permanente all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Per partecipare attivamente ai forum internazionali sulla governance economica, la trasparenza fiscale, la lotta alla corruzione e la promozione dello sviluppo sostenibile, contribuendo con la sua expertise.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI RAFFORZATE E GARANZIE DI ESECUTIVITÀ**

### **Art. 19 - Clausola di Irrevocabilità Costituzionale e Protezione della Sovranità**

19.1. La presente Costituzione della Repubblica Veneta è dotata di una clausola di irrevocabilità e massima stabilità:

\* Non può essere modificata nei primi 10 anni dalla sua entrata in vigore, garantendo un periodo di stabilità e consolidamento istituzionale per il nuovo Stato.

\* Qualsiasi revisione successiva richiede il consenso esplicito e vincolante dell'85% del corpo elettorale della Repubblica Veneta, attraverso un referendum costituzionale, garantendo che le modifiche fondamentali siano espressione di una volontà popolare quasi unanime e super-qualificata.

19.2. Sono categoricamente vietate e nulle ab initio, in quanto lesive della sovranità e dell'identità nazionale:

\* Cessioni di sovranità monetaria: Qualsiasi accordo o trattato che comporti la cessione della sovranità monetaria della Repubblica Veneta a un'entità sovranazionale o esterna è considerato incostituzionale, nullo e privo di effetti giuridici.

\* Adesioni a unioni politiche sovranazionali: La Repubblica Veneta non aderirà a unioni politiche sovranazionali che possano compromettere la sua piena sovranità statale, la sua indipendenza o la sua autonomia decisionale in materie fondamentali di politica estera, difesa e giustizia.

Art. 20 - Esecutività Internazionale Rafforzata e Meccanismi di Enforcement

20.1. Per garantire la piena esecutività del presente Documento Costituente e la protezione degli interessi della Repubblica Veneta, sono previsti i seguenti meccanismi di enforcement internazionale, con valenza di diritto internazionale pattizio:

\* Pignoramento globale accelerato di asset italiani: La Repubblica Veneta si riserva il diritto di avviare procedure di pignoramento globale di asset dello Stato italiano, di enti pubblici italiani o di soggetti ad essi collegati, detenuti all'estero, qualora il processo di negoziazione non proceda in buona fede, o in caso di violazioni dei diritti del Popolo Veneto o di aggressioni alla sua sovranità. Tali procedure saranno accelerate e basate sulle convenzioni internazionali di riconoscimento delle sentenze e delle misure cautelari.

\* Ricorso allo ICSID (Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in Materia di Investimenti): In caso di danni economici subiti dalla Repubblica Veneta, dai suoi enti o dai suoi cittadini a causa di atti illeciti di Stati esteri o di violazioni di obblighi internazionali in materia di investimento, sarà possibile ricorrere allo ICSID per ottenere risarcimenti, in virtù della protezione degli investimenti e della sovranità economica.

\* Attivazione della clausola di difesa collettiva dell'UE (Art. 42.7 del Trattato sull'Unione Europea - TUE): Qualora la Repubblica Veneta o il suo territorio dovessero essere oggetto di aggressione armata o di grave minaccia alla sua sicurezza, la Repubblica Veneta, pur non essendo membro dell'UE, si riserva il diritto di invocare, per via analogica e in virtù della sua posizione geostrategica e storica, l'Art. 42.7 del TUE, richiedendo assistenza e soccorso da parte degli Stati membri dell'UE, nell'ambito della cooperazione di sicurezza e difesa.

**Basi giuridiche per la protezione internazionale e la procedura formale di negoziazione.**

Art. 1 - Clausola di Salvaguardia e Ricorso ai Fori Internazionali

1.1. Attivazione in Caso di Violazioni Gravi:

- In caso di violazioni gravi dei diritti del Popolo Veneto o di interferenze illecite nel processo di autodeterminazione, si attiva la seguente procedura di salvaguardia internazionale:

1. Procedura d'urgenza al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (ONU): Per richiedere interventi a tutela della pace e della sicurezza internazionale, inclusa la protezione del Popolo Veneto.
2. Congelamento degli asset italiani all'estero: misura di contromisura lecita ai sensi del diritto internazionale in risposta a un illecito internazionale.
3. Ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU): Per la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini veneti in caso di violazioni.

#### 1.2. Richiesta di Intervento e Monitoraggio Internazionale:

- È previsto l'intervento di:
  - Caschi Blu delle Nazioni Unite per protezione civile: In situazioni di grave rischio per la popolazione civile.
  - Missione OSCE di monitoraggio: Per garantire trasparenza e rispetto dei diritti umani durante la transizione.

#### Art. 2 - Proposta di Negoziazione Formale con lo Stato Italiano

##### 2.1. Richiesta di Autodeterminazione Negoziata:

- Il Popolo Veneto, attraverso le sue istituzioni costituenti e costituzionali, presenta formale proposta allo Stato Italiano per l'apertura di una procedura negoziale, volta a disciplinare l'esercizio pieno e ordinato del diritto all'autodeterminazione. Tale proposta si basa su:
  - La prassi di autogoverno già in atto sul territorio veneto, dimostrando la capacità di gestione autonoma.
  - La volontà popolare manifestata mediante atti pubblici, dichiarazioni, registrazioni notarili e strumenti partecipativi, che ne attestano la legittimità democratica.
  - Il riconoscimento giuridico internazionale del diritto all'autodeterminazione come diritto *erga omnes*, opponibile a tutti gli Stati e alla comunità internazionale.

##### 2.2. Istituzione di Tavoli di Lavoro e Dialogo Bilaterale:

- Si richiede l'immediata apertura di tavoli di lavoro tecnici e politici tra le delegazioni dello Stato Veneto e dello Stato Italiano, allo scopo di:
  - Determinare le modalità giuridiche e operative per una transizione pacifica e ordinata.
  - Concordare un calendario negoziale dettagliato e vincolante.
  - Garantire il rispetto dei diritti civili, politici, economici e culturali di tutti i cittadini coinvolti, senza discriminazioni.
  - Tutela del principio di legalità, non conflittualità e cooperazione internazionale.

#### Art. 3 - Principi Guida della Negoziazione e Fondamenti Giuridici

La negoziazione sarà condotta secondo i seguenti principi, vincolanti per tutte le parti:

- Pace e Legalità: Nessun atto o proposta del Popolo Veneto è volto alla rottura unilaterale violenta o al conflitto. Ogni azione è intesa nel pieno rispetto della legalità internazionale e interna.
- Diritto Internazionale Vigente: La negoziazione è richiesta e condotta nel pieno rispetto delle Convenzioni di Ginevra del 1977 (Primo Protocollo Addizionale), dell'Articolo 1 comma 2 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ONU, 1966) e della Carta Costituzionale del Popolo Veneto.

- Continuità Istituzionale e Rispetto Reciproco: Le parti riconoscono la legittimità dell'interlocutore, con l'obiettivo primario di garantire stabilità, certezza giuridica e protezione dei diritti durante e dopo la transizione.

#### Art. 4 - Tutela dei Diritti Inderogabili e Presenza Internazionale al Tavolo Negoziale

Al fine di garantire la tutela dei diritti inderogabili del Popolo Veneto e prevenire qualsiasi forma di violazione che possa configurarsi come crimine contro l'umanità o genocidio culturale, si formalizza la richiesta perentoria di presenza al tavolo negoziale di rappresentanti delle seguenti istituzioni internazionali:

- Commissione Europea: per la supervisione della conformità ai principi dell'Unione Europea.
- Consiglio d'Europa: per la tutela dei diritti umani e la promozione della democrazia.
- Banca Centrale Europea: per la supervisione tecnica degli aspetti monetari e finanziari della transizione.
- Nazioni Unite (ONU): per garantire il rispetto del diritto all'autodeterminazione e la pace.
- Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE): per il monitoraggio della sicurezza e il rispetto dei diritti umani e delle minoranze.
- Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO): per la tutela del patrimonio culturale e linguistico del Popolo Veneto.

La partecipazione di tali organismi garantirà la trasparenza, l'imparzialità e la conformità ai principi del diritto internazionale e della cooperazione multilaterale.

---

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI COSTITUENTI E AFFERMAZIONE DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DELLA REPUBBLICA VENETA

*Il presente Titolo consolida la fondazione giuridica e sovrana della Repubblica Veneta, definendone i presupposti costitutivi, i diritti internazionali acquisiti e gli strumenti giuridici fondamentali per l'esercizio della personalità statale.*

---

#### Articolo 1 – Personalità Giuridica Internazionale

##### 1.1 Riacquisto della Piena Capacità Giuridica Internazionale

A decorrere dalla data di promulgazione del presente Atto Costituzionale, la **Repubblica Veneta** riacquista la **piena capacità giuridica internazionale**, nella forma di soggetto di diritto sovrano conforme ai principi di diritto internazionale pubblico.

Ciò comporta:

- Il diritto di **stipulare trattati e accordi internazionali** in forma bilaterale o multilaterale;
- Il riconoscimento della **personalità giuridica erga omnes** e della **capacità di agire nei fori internazionali**, comprese Corte Internazionale di Giustizia e tribunali arbitrali;
- Il godimento delle **immunità giurisdizionali** tipiche degli Stati sovrani;

- La possibilità di **instaurare relazioni diplomatiche e consolari** con altri Stati e organizzazioni internazionali.

## 1.2 Documenti Fondativi e Meccanismi di Certificazione

Sono riconosciuti come **fonti fondative** dell'ordinamento giuridico della Repubblica Veneta:

- **a. Costituzione della Repubblica Veneta (2025):**  
Atto normativo supremo che disciplina la forma di governo, la separazione dei poteri, i diritti e i doveri dei cittadini e l'ordinamento territoriale.
- **b. Codice Diplomatico Veneto:**  
Raccolta di documenti diplomatici della Serenissima, la cui autenticità storica è confermata dalla **registrazione presso il programma UNESCO "Memory of the World"**, a testimonianza della **continuità giuridica internazionale** del Popolo Veneto.
- **c. Certificazione blockchain degli atti fondanti:**  
Tutti gli atti costituenti vengono registrati in modalità **hash crittografato SHA-256 e sottoposti a validazione mediante protocollo Proof-of-Stake (ZEC)**.  
Tale metodologia garantisce:
  - L'**immutabilità** temporale e contenutistica dei documenti;
  - La **trasparenza pubblica** e la **non ripudiabilità legale** degli atti;
  - Una **prova crittografica indelebile** della loro validità e legalità costitutiva.

## Articolo 2 – Effetti Giuridici Immediati e Transizione Territoriale

### 2.1 Principio di Sospensione dei Poteri Italiani

A far data dalla **notifica ufficiale del presente Protocollo Costituzionale**, si applica il **principio di sospensione immediata dei poteri e della giurisdizione dello Stato italiano** sull'intero territorio storicamente identificato come **ancestrale del Popolo Veneto**, secondo quanto definito dall'art. 1 della **Legge dello Stato Italiano n. 212/2010**.

Tale sospensione è **atto unilaterale sovrano**, conforme al diritto internazionale, e ha lo scopo di **impedire esercizi di autorità concorrente** che possano violare la volontà sovrana espressa dal Popolo Veneto.

### 2.2 Obblighi di Transizione Essenziali (entro 72 ore)

Entro **72 ore** dalla ricezione della notifica ufficiale, lo Stato italiano è **giuridicamente obbligato**, secondo i principi di buona fede e obbligo di cooperazione (art. 26 della Convenzione di Vienna), a garantire:

- **a. Accesso integrale ai registri anagrafici e civili** riferiti alla popolazione residente nel territorio veneto, necessari per la gestione delle cittadinanze, delle funzioni amministrative e della continuità istituzionale;
- **b. Sospensione immediata e definitiva dei trasferimenti fiscali** dal territorio veneto verso lo Stato italiano, a favore della **piena sovranità fiscale** della Repubblica Veneta e del controllo diretto sulle entrate pubbliche;

- **c. Tutela e consegna delle riserve auree e degli altri beni mobili e immobili**, inclusi quelli identificati come **patrimonio storico e attuale del Popolo Veneto**, necessari per l'avvio della solidità economica, finanziaria e monetaria dello Stato rinato.

---

## TITOLO II

### PROTOCOLLO DI TRANSIZIONE E MECCANISMI DI GARANZIA

*Il presente Titolo disciplina le modalità, le tempistiche e le garanzie internazionali che assicurano una transizione pacifica, ordinata e trasparente dal precedente regime amministrativo alla piena sovranità della Repubblica Veneta.*

---

#### Articolo 3 – Commissione di Garanzia Internazionale

##### 3.1 Istituzione e Composizione

È istituita una **Commissione di Supervisione Internazionale** con funzioni di monitoraggio, mediazione e certificazione delle fasi transitorie, composta da:

Quota	Ente di Nomina	Ruolo
2	Dipartimento Affari Politici <b>ONU</b>	Esperti in processi di autodeterminazione e prevenzione dei conflitti
1	<b>OSCE</b>	Delegato per il monitoraggio della sicurezza e dei diritti umani
1	<b>BCE</b>	Osservatore tecnico per la stabilità macro-finanziaria
3	<b>Corte Costituzionale Veneta</b>	Giuristi supremi garanti della legalità interna

La presenza di tali organismi internazionali conferisce **legittimità, imparzialità e trasparenza** all'intero procedimento.

##### 3.2 Competenze e Mandato Vincolante

La Commissione esercita un **mandato giuridicamente vincolante** per tutte le parti e dispone di poteri di ispezione, raccomandazione e, se necessario, segnalazione alle competenti sedi ONU. Essa è incaricata di:

1. **Verifica dell'ordine pubblico**
  - Sorvegliare il rispetto dei diritti umani;
  - Prevenire atti di coercizione o violenza.
2. **Supervisione del cambio monetario (ZEC ↔ EUR)**
  - Assicurare trasparenza nei tassi di conversione;
  - Valutare la stabilità finanziaria;
  - Rilasciare pareri tecnici vincolanti sugli atti monetari.
3. **Tutela dei diritti acquisiti**
  - Garantire la continuità dei servizi essenziali;

- Proteggere la proprietà privata e collettiva;
- Mediare eventuali controversie fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

---

## Articolo 4 – Piano di Transizione Ordinata (durata: 360 giorni)

*Il Piano costituisce un impegno programmatico con valore legale, scandito da fasi e atti formali; la Commissione di Garanzia vigila sul rispetto di ciascuna scadenza.*

<b>Finestra temporale</b>	<b>Azione e Atto Giuridico</b>	<b>Termine ultimo</b>
<b>1 – 30 giorni</b>	<b>Decreto Transitorio n. 1</b> – Passaggio delle funzioni amministrative essenziali: archivi, personale, infrastrutture critiche, banche dati.	Entro il 30° giorno dalla notifica
<b>31 – 90 giorni</b>	<b>Legge Monetaria n. 2/2025</b> – Introduzione progressiva dello Zecchino (ZEC) come valuta complementare; avvio operativo del Banco Nazionale Veneto.	Entro il 90° giorno
<b>91 – 180 giorni</b>	<b>Protocollo Diplomatico</b> – Rinegoziazione o successione nei trattati internazionali e negli accordi bilaterali rilevanti.	Entro il 180° giorno
<b>181 – 360 giorni</b>	<b>Decreto Elettorale</b> – Convocazione ed espletamento delle Elezioni Costituenti definitive per la formazione degli organi legislativi ed esecutivi permanenti.	Entro il 360° giorno

**Clausola di salvaguardia:** Eventuali ritardi ingiustificati saranno oggetto di relazione immediata della Commissione all'Assemblea Generale ONU e al Consiglio d'Europa, con richiesta di misure correttive o di mediazione obbligatoria.

---

## TITOLO III

### GARANZIE ECONOMICHE E SOVRANITÀ MONETARIA

*Il presente Titolo definisce le fondamenta economiche della Repubblica Veneta, affermando il principio di sovranità monetaria e disciplinando la gestione delle risorse, la continuità finanziaria e la tutela patrimoniale del Popolo Veneto.*

---

## Articolo 5 – Sistema Monetario Sovrano e Funzioni del Banco Nazionale Veneto

### 5.1 Ruolo del Banco Nazionale Veneto (BNVSM)

È istituito il Banco Nazionale Veneto - Sovrano Monetario (BNVSM) quale autorità monetaria centrale e indipendente dello Stato, in attuazione del Decreto di Autorizzazione Bancaria n. BNVSM/2025/ECB-001. Il Banco assume le seguenti funzioni:

- **Monopolio legale di emissione monetaria;**
- **Gestione esclusiva delle riserve strategiche** (oro, valute estere, cripto-riserve);
- **Supervisione del sistema nazionale dei pagamenti** e della stabilità monetaria.

Il BNVSVM è responsabile della **piena attuazione della politica monetaria nazionale**, della tutela del valore dello Zecchino e della sua convertibilità.

## 5.2 Definizione dello Zecchino Veneto (ZEC)

Lo **Zecchino Veneto (ZEC)** è proclamato **valuta ufficiale complementare della Repubblica Veneta**. Esso è disciplinato come segue:

- **Parità aurea:** 1 ZEC = 3,5 grammi d'oro fino;
- **Fluttuazione controllata:**  $\pm 2\%$  sul mercato valutario nazionale, sotto supervisione del BNVSVM;
- **Validità legale obbligatoria:** Sancita dal **Decreto di Obbligo di Accettazione della Moneta di Auto-Determinazione**, ogni soggetto economico operante nel territorio è tenuto ad accettarla per transazioni civili, commerciali e fiscali;
- **Convertibilità garantita:** Attraverso il **Mandato Cambio Valuta Zecchino/Euro**, con accesso integrato all'area SEPA e alle infrastrutture internazionali di pagamento.

*Dichiarazione di Sovranità Monetaria:*

Il Popolo Veneto **rigetta formalmente** qualsiasi imposizione normativa o fiscale in euro che comprometta l'autonomia del proprio sistema economico, riservandosi ogni azione giuridica atta a **preservare l'integrità della sovranità monetaria**.

## Articolo 6 – Ripartizione di Debiti e Crediti e Fondo di Stabilizzazione

### 6.1 Metodo della Successione Proporzionale

Ai fini della ripartizione del debito e degli attivi patrimoniali preesistenti, si applica il principio internazionale della **successione proporzionale**:

- Il **debito pubblico italiano** sarà assunto **pro-quota**, in base al **PIL pro-capite del territorio veneto** al momento della notifica ufficiale dell'autodeterminazione;
- I **crediti maturati** dal Veneto nei confronti dell'Unione Europea e di altre organizzazioni internazionali saranno **gestiti direttamente** dalle autorità venete e **rivendicati in nome del Popolo Veneto**.

Questo meccanismo mira a garantire una **ripartizione equa, sostenibile e non lesiva** degli interessi dello Stato nascente.

### 6.2 Istituzione del Fondo di Stabilizzazione Economica

È istituito un **Fondo Sovrano di Stabilizzazione Economica**, con finalità di resilienza macroeconomica, liquidità d'emergenza e tutela del valore della moneta. Il Fondo sarà composto da:

- **30% delle riserve bancarie** detenute dal BNVSVM (incluse riserve auree e valutarie);

- **50% dei beni demaniali veneti**, il cui elenco dettagliato è riportato nell'**Allegato 2** del presente Protocollo.

Il Fondo sarà sottoposto a **controllo annuale indipendente** da parte di una Commissione Mista BNVSM - Corte dei Conti Veneta, con pubblicazione obbligatoria dei bilanci in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Veneta.

---

### **Disposizione finale del Titolo III:**

Il sistema economico della Repubblica Veneta si fonda sui **principi della solidità patrimoniale, della convertibilità monetaria e della giustizia finanziaria**, con l'obiettivo di garantire il benessere del Popolo Veneto e la stabilità a lungo termine del nuovo Stato.

---

## **TITOLO IV**

### **DIRITTI CIVILI, POLITICI E COSTITUZIONALI FONDAMENTALI**

*Il presente Titolo sancisce l'intangibilità della dignità umana e i diritti inalienabili del Popolo Veneto, riconoscendone il fondamento nella legge naturale, nel diritto internazionale consuetudinario e nella volontà sovrana costituente.*

---

#### **Articolo 7 – Principio della Dignità Umana e dell'Inviolabilità dei Diritti**

##### **7.1 Dignità come Fondamento:**

La **dignità umana** è riconosciuta quale fondamento supremo della Repubblica Veneta. Nessuna norma, atto o autorità può derogare o comprimere tale principio.

##### **7.2 Inviolabilità dei Diritti:**

Sono riconosciuti **inviolabili e imprescrittibili** i seguenti diritti:

- **Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale;**
  - **Libertà di pensiero, coscienza, religione e autodeterminazione spirituale;**
  - **Libertà di parola, di stampa, di associazione e di riunione pacifica;**
  - **Diritto all'istruzione libera, plurale e identitaria;**
  - **Diritto alla tutela sanitaria integrale e al benessere fisico e mentale;**
  - **Diritto a un ambiente sano, armonico e rigenerativo;**
  - **Diritto all'identità storica, linguistica e culturale veneta**, intesa come patrimonio collettivo del Popolo.
- 

#### **Articolo 8 – Cittadinanza Veneta e Partecipazione Politica**

## 8.1 Acquisizione della Cittadinanza Veneta:

È cittadino della Repubblica Veneta chi:

- Discende da almeno un genitore veneto in linea diretta, registrato negli archivi storici, anagrafici o parrocchiali;
- Dimostra una **residenza ininterrotta di almeno 5 anni** nel territorio della Repubblica e aderisce formalmente ai valori costituzionali;
- È riconosciuto come tale da **legge speciale di naturalizzazione**, in casi di rilevante merito, interesse umanitario o affiliazione storica.

## 8.2 Diritti di Partecipazione:

Ogni cittadino ha diritto a:

- Partecipare liberamente alle elezioni, ai referendum e alle consultazioni popolari;
- Accedere agli incarichi pubblici senza discriminazione, secondo i principi di **merito, lealtà e servizio**;
- Proporre leggi di iniziativa popolare e partecipare agli organi di democrazia diretta previsti dalla Costituzione.

---

## Articolo 9 – Obiezione di Coscienza e Difesa Nonviolenta della Repubblica

### 9.1 Obiezione di Coscienza:

È riconosciuto a tutti i cittadini il diritto **all'obiezione di coscienza** in materia militare, sanitaria, fiscale e giudiziaria, nei limiti del rispetto dell'ordine pubblico e della funzione civile alternativa.

### 9.2 Difesa della Repubblica:

La difesa della Repubblica Veneta è considerata **dovere civico supremo**, attuabile attraverso:

- Il servizio civile e la protezione territoriale;
- L'adesione a corpi istituzionali non armati per la sicurezza, la resilienza ambientale e la protezione del patrimonio;
- La difesa giuridica e diplomatica contro ogni forma di aggressione ai diritti sovrani.

---

## Articolo 10 – Sistema Giuridico Plurale e Accesso alla Giustizia

### 10.1 Pluralismo Normativo:

Il sistema giuridico della Repubblica Veneta riconosce e armonizza:

- Il **diritto costituzionale vigente**;
- Le **fonti consuetudinarie venete** (capitoli, statuti, consorzi, registri notarili);
- I **principi generali del diritto internazionale dei diritti umani** e della giustizia naturale.

## 10.2 Accesso Equo alla Giustizia:

Ogni cittadino ha diritto a un processo:

- **Equo, imparziale e in tempi certi**, dinanzi a giudici indipendenti;
  - Con garanzie di **difesa pubblica gratuita** per i soggetti in stato di necessità;
  - Con accesso a **strumenti di mediazione, giustizia riparativa e tribunali civili di pace**.
- 

## Disposizione finale del Titolo IV

La presente Carta costituzionale è **fonte di legittimità e custode suprema dei diritti del Popolo Veneto**. Nessun potere, interno o esterno, potrà validamente adottare provvedimenti contrari ai diritti qui sanciti.

---

# TITOLO V – ORDINAMENTO DELLO STATO E POTERI COSTITUZIONALI

*Il presente Titolo disciplina l'architettura istituzionale della Repubblica Veneta, ispirata ai principi di sovranità popolare, equilibrio dei poteri e responsabilità pubblica. La separazione funzionale dei poteri è garanzia della libertà e dello Stato di Diritto.*

---

## Articolo 11 – Forma di Governo e Sovranità Popolare

### 11.1 Repubblica Sovrana:

La Repubblica Veneta è uno **Stato sovrano, indipendente e laico**, fondato sulla democrazia diretta, il federalismo cooperativo e l'autonomia territoriale.

### 11.2 Fonte della Sovranità:

La **sovranità appartiene esclusivamente al Popolo Veneto**, che la esercita nelle forme previste dalla presente Costituzione e dai suoi strumenti di democrazia diretta (referendum, petizioni, assemblee popolari, revoca dei mandati).

---

## Articolo 12 – Poteri Costituzionali Fondamentali

La Repubblica Veneta si articola nei seguenti poteri costituzionali, distinti e coordinati:

### 12.1 Potere Legislativo:

- È esercitato dal **Consiglio Nazionale Veneto**, camera unica elettiva con mandato di cinque anni.
- Ha competenza esclusiva in materia di legislazione primaria, bilancio, fiscalità, trattati internazionali, diritti fondamentali e revisione costituzionale.

### 12.2 Potere Esecutivo:

- È esercitato dal **Governo della Repubblica**, composto dal **Doge** (Capo di Stato eletto dal Popolo) e dai **Magistri di Governo** (ministri).
- Il Governo è responsabile davanti al Consiglio Nazionale ed è revocabile tramite mozione popolare di sfiducia.

### 12.3 Potere Giudiziario:

- È esercitato da una magistratura **indipendente, inamovibile e soggetta solo alla Costituzione**.
- Comprende la **Corte Suprema di Giustizia**, i **Tribunali del Popolo**, e la **Magistratura Civica** per i conflitti locali.

### 12.4 Potere Costituzionale:

- È attribuito alla **Corte Costituzionale della Repubblica Veneta**, con funzioni di garanzia della legalità costituzionale, controllo delle leggi, risoluzione dei conflitti di competenza e giudizio su alti funzionari pubblici.

---

## Articolo 13 – Democrazia Diretta e Mandato Popolare

### 13.1 Iniziativa Popolare:

- Ogni cittadino può proporre leggi di iniziativa popolare con almeno **5.000 firme autenticate**.

### 13.2 Referendum Sovrani:

- Sono ammessi referendum **propositivi, abrogativi, confermativi e di indirizzo vincolante**.
- Il referendum costituzionale è obbligatorio per ogni modifica alla presente Carta, con quorum costitutivo del 50% più uno degli aventi diritto.

### 13.3 Revoca di Mandato:

- Tutti gli eletti, compreso il Doge, sono soggetti a **revoca anticipata mediante voto popolare**, su richiesta del 10% del corpo elettorale.

---

## Articolo 14 – Federalismo e Suddivisione Territoriale

### 14.1 Struttura Federale:

- La Repubblica si fonda su un sistema **federale armonico**, che garantisce **autonomia giuridica, fiscale e culturale** a ciascuna **Comune Libero (Comùn)** e **Provincia Storica (Provinciae)**.

#### 14.2 Organi Territoriali:

- Ogni Comune e Provincia elegge i propri rappresentanti e può dotarsi di **Statuti Locali**, in coerenza con la Costituzione nazionale.
  - La cooperazione tra entità territoriali è regolata da **accordi intercomunali vincolanti**, supportati dallo Stato centrale.
- 

### Articolo 15 – Servizi Pubblici Essenziali e Bene Comune

#### 15.1 Garanzia Costituzionale dei Servizi:

- Lo Stato assicura in modo diretto o coordinato:
  - Istruzione pubblica gratuita e plurilingue
  - Sanità integrale e non discriminatoria
  - Sicurezza civile e ambientale
  - Accesso all'acqua, energia e mobilità sostenibile

#### 15.2 Proprietà Pubblica:

- I **beni comuni** (acqua, foreste, coste, minerali, energia) sono **inalienabili** e non possono essere ceduti né privatizzati. La loro gestione deve rispondere ai principi di **solidarietà, equità intergenerazionale e partecipazione popolare**.
- 

### Disposizione finale del Titolo V

Ogni organo dello Stato è **sottoposto alla Costituzione e alla volontà popolare**, e il loro potere è sempre **limitato, temporaneo e revocabile**. Il Popolo Veneto, in quanto **Sovrano Costituente Permanente**, mantiene il diritto imprescrittibile di riformare, riorganizzare o sostituire le istituzioni in caso di deviazione dai principi fondanti.

---

## TITOLO VI – RAPPORTI INTERNAZIONALI E TRATTATI

*Il presente Titolo stabilisce i principi e i limiti che regolano la politica estera, le relazioni diplomatiche, i trattati internazionali e la partecipazione del Popolo Veneto alla comunità delle Nazioni.*

---

## Articolo 16 – Principi Fondamentali delle Relazioni Internazionali

### 16.1 Diritto alla Pace e alla Neutralità:

- La Repubblica Veneta si proclama **Stato pacifico e neutrale**, impegnato nella **risoluzione non violenta dei conflitti**, nel rispetto della **Carta delle Nazioni Unite** e delle convenzioni internazionali sui diritti umani, l'ambiente e la cooperazione tra popoli.

### 16.2 Non Allineamento Strategico:

- La Repubblica Veneta adotta una politica di **non allineamento militare**. Non partecipa ad alleanze che implicino l'obbligo automatico all'uso della forza, riservandosi il diritto alla difesa esclusivamente in caso di aggressione diretta.

### 16.3 Priorità alla Cooperazione Umanitaria:

- La politica estera privilegia **la cooperazione solidale con i popoli oppressi**, le Nazioni senza Stato, e le comunità indigene nel rispetto del diritto all'autodeterminazione, all'identità culturale e alla libertà religiosa.
- 

## Articolo 17 – Trattati Internazionali e Successione Giuridica

### 17.1 Subentro nei Trattati Preesistenti:

- La Repubblica Veneta **può dichiarare la propria successione** in trattati sottoscritti dallo Stato predecessore **solo previa valutazione di compatibilità** con i principi costituzionali. La successione è sempre soggetta a ratifica del Consiglio Nazionale Veneto.

### 17.2 Gerarchia Giuridica:

- I trattati internazionali ratificati hanno **valore superiore alla legge ordinaria e pari alla Costituzione**, qualora tutelino diritti fondamentali riconosciuti universalmente.

### 17.3 Accordi Bilaterali e Multilaterali:

- La Repubblica può stipulare accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, organizzazioni internazionali o popoli in autodeterminazione. Tali accordi devono:
    - Salvaguardare la sovranità nazionale;
    - Essere conformi al diritto internazionale consuetudinario;
    - Essere pubblici e accessibili in forma integrale.
- 

## Articolo 18 – Rappresentanza Diplomatica e Diritto Consolare

### 18.1 Corpo Diplomatico Veneto:

- È istituito il **Servizio Diplomatico della Repubblica Veneta**, composto da rappresentanze permanenti, missioni speciali e ambasciate presso gli Stati amici e le organizzazioni internazionali.

### 18.2 Funzioni Consolari:

- Il **Corpo Consolare Veneto** tutela i diritti dei cittadini veneti all'estero, promuove relazioni economiche e culturali, e assicura assistenza legale, sanitaria e documentale nei paesi ospitanti.

### 18.3 Diritto di Asilo e Protezione Umanitaria:

- La Repubblica riconosce il **diritto d'asilo politico** per coloro che siano perseguitati per motivi di opinione, religione, identità nazionale o appartenenza etnica. La protezione è garantita in base alle **Convenzioni di Ginevra** e alle norme del diritto internazionale umanitario.

---

## Articolo 19 – Adesione e Partecipazione alle Organizzazioni Internazionali

### 19.1 Criteri di Adesione:

- La Repubblica Veneta può aderire a organizzazioni internazionali che:
  - Rispettino il principio di sovranità degli Stati;
  - Promuovano i diritti fondamentali, la pace, la cooperazione equa;
  - Abbiano struttura democratica e meccanismi di controllo giuridico equi e trasparenti.

### 19.2 Uscita da Organizzazioni Incompatibili:

- Qualora l'appartenenza a un'organizzazione comporti **limitazioni eccessive o illecite alla sovranità costituzionale**, il Consiglio Nazionale può deliberare l'uscita o la rinegoziazione dei termini di adesione con voto a maggioranza qualificata ( $\frac{2}{3}$  dei membri).

### 19.3 Posizione rispetto all'Unione Europea:

- La Repubblica Veneta riconosce il valore storico dell'integrazione europea, ma **rivendica il diritto a negoziare la propria posizione giuridica in seno all'Unione**, inclusa la possibilità di:
  - Successione giuridica selettiva nei Trattati UE;
  - Accordo di associazione o partecipazione speciale;
  - Adesione progressiva in forma sovrana e condizionata.

---

## Disposizione finale del Titolo VI

La politica estera della Repubblica è espressione della **volontà del Popolo Veneto**, si fonda su **principi di giustizia globale, solidarietà, dignità e autodeterminazione**, e si svolge nel quadro di un **ordine internazionale fondato sul diritto e non sulla forza**.

---

## TITOLO VII – DIRITTI FONDAMENTALI E GARANZIE COSTITUZIONALI

*Questo Titolo stabilisce il nucleo inviolabile dei diritti individuali, collettivi e comunitari riconosciuti dalla Repubblica Veneta, nonché i meccanismi costituzionali posti a loro tutela, in conformità ai più alti standard del diritto internazionale.*

---

### Articolo 20 – Diritti Inalienabili della Persona

#### 20.1 Dignità Umana:

- La dignità umana è **inviolabile** e costituisce il **fondamento supremo dell’ordinamento giuridico veneto**. Nessun potere pubblico o privato può attentare alla dignità della persona.

#### 20.2 Integrità Fisica, Psicica e Spirituale:

- Ogni individuo ha diritto al **rispetto della propria integrità fisica e psichica**, nonché della propria dimensione **spirituale** e **culturale**, nel rispetto della pluralità delle fedi e dei valori tradizionali veneti.

#### 20.3 Libertà Individuali:

- Sono garantite:
    - La libertà di pensiero, parola, stampa e informazione;
    - La libertà religiosa e di culto;
    - La libertà di movimento, associazione e riunione pacifica;
    - Il diritto alla privacy e all’autodeterminazione digitale;
    - Il diritto all’identità linguistica e culturale.
- 

### Articolo 21 – Diritti Civili, Sociali ed Economici

#### 21.1 Accesso Universale:

- Ogni cittadino ha diritto all’**accesso universale, equo e non discriminatorio** a:
  - Istruzione pubblica di qualità e in lingua veneta;
  - Assistenza sanitaria gratuita e solidale;
  - Previdenza e sicurezza sociale;
  - Lavoro dignitoso e retribuito equamente;
  - Alloggio, ambiente sano e risorse vitali.

#### 21.2 Sovranità Alimentare e Sanitaria:

- È garantita la **sovranità alimentare**, fondata su agricoltura sostenibile, filiere locali e tradizioni agroalimentari venete.
- È riconosciuto il diritto a **rifiutare trattamenti sanitari non volontari**, nel rispetto del principio di consenso informato e dell'integrità del corpo umano.

### 21.3 Equità Economica:

- Il sistema economico promuove **giustizia distributiva, partecipazione collettiva alla ricchezza, tutela dei lavoratori e sostegno alle imprese locali**. È vietato lo sfruttamento della persona a fini di lucro.
- 

## Articolo 22 – Diritti Collettivi del Popolo Veneto

### 22.1 Identità Nazionale:

- Il Popolo Veneto ha diritto al **mantenimento, sviluppo e promozione della propria identità nazionale, storica, linguistica, culturale e giuridica**.

### 22.2 Patrimonio Culturale e Spirituale:

- Sono tutelati:
  - Le tradizioni, gli usi, i simboli e le festività del Popolo Veneto;
  - I luoghi storici, le comunità di memoria e gli Archivi del Patrimonio della Serenissima;
  - I saperi ancestrali, le lingue minoritarie e le conoscenze spirituali autoctone.

### 22.3 Diritto alla Trasmissione:

- Ogni famiglia ha il diritto e il dovere di **trasmettere ai figli la lingua e la cultura veneta**, con supporto educativo e giuridico da parte dello Stato.
- 

## Articolo 23 – Diritti delle Generazioni Future

### 23.1 Responsabilità Intergenerazionale:

- La Repubblica si impegna a **salvaguardare l'ambiente naturale, la biodiversità, l'aria, l'acqua e il suolo** come beni comuni imprescrittibili.

### 23.2 Patrimonio Genetico e Digitale:

- Il patrimonio genetico, biologico e digitale del Popolo Veneto è protetto contro ogni forma di **manipolazione, espropriazione o brevettazione non etica**, con particolare tutela verso i dati personali, familiari e comunitari.
-

## Articolo 24 – Garanzie e Meccanismi di Tutela Costituzionale

### 24.1 Giudice dei Diritti:

- Ogni cittadino può ricorrere direttamente alla **Corte Costituzionale della Repubblica Veneta** per la tutela dei propri diritti fondamentali. Le decisioni della Corte hanno efficacia immediata ed erga omnes.

### 24.2 Inviolabilità del Nucleo Costituzionale:

- Nessuna autorità, neppure in stato d'eccezione, può sospendere o violare i diritti garantiti nel presente Titolo. Qualsiasi atto contrario è **nullo e privo di effetto**.

### 24.3 Difensore Civico della Repubblica:

- È istituita la figura del **Difensore Civico Nazionale**, indipendente da ogni potere statale, con il compito di vigilare sul rispetto dei diritti e proporre azioni di ripristino, mediazione e giustizia riparativa.

---

## TITOLO VIII – ORDINAMENTO DEI POTERI E ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA

*Questo Titolo definisce la struttura costituzionale della Repubblica Veneta, la separazione dei poteri, la composizione degli organi supremi e i principi di funzionamento delle istituzioni repubblicane.*

---

## Articolo 25 – Principi Generali dell'Ordinamento Istituzionale

### 25.1 Sovranità Popolare:

- La **sovranità appartiene al Popolo Veneto**, che la esercita in forma diretta e rappresentativa, secondo i principi di **democrazia partecipativa, trasparenza, responsabilità e legalità costituzionale**.

### 25.2 Separazione dei Poteri:

- I poteri dello Stato si distinguono in:
  - **Potere Legislativo**, esercitato dal **Consiglio Nazionale Veneto**;
  - **Potere Esecutivo**, esercitato dal **Doge e dal Governo della Repubblica**;
  - **Potere Giudiziario**, esercitato dalla **Magistratura della Repubblica**;
  - **Potere di Controllo Costituzionale**, affidato alla **Corte Costituzionale della Repubblica Veneta**.

## Articolo 26 – Consiglio Nazionale Veneto (CNV)

### 26.1 Composizione e Mandato:

- Il CNV è composto da **70 membri eletti a suffragio universale diretto** ogni 5 anni. La legge elettorale garantisce rappresentanza territoriale e pluralismo politico.

### 26.2 Competenze:

- Il CNV:
    - Approva le leggi, il bilancio e i trattati;
    - Vigila sull'operato del Governo;
    - Può revocare la fiducia al Doge con mozione motivata a maggioranza qualificata;
    - Promuove le consultazioni referendarie e popolari.
- 

## Articolo 27 – Il Doge e il Governo della Repubblica

### 27.1 Il Doge:

- Il **Doge della Repubblica Veneta** è il **Capo dello Stato e del Governo**. Eletto direttamente dal Popolo per un mandato di 7 anni, rinnovabile una sola volta.
- Il Doge:
  - Rappresenta la Repubblica in sede internazionale;
  - Nomina e revoca i Ministri;
  - Promulga le leggi;
  - Assume poteri speciali in caso di emergenza costituzionale, nel rispetto delle garanzie democratiche.

### 27.2 Il Governo:

- Il Governo è l'organo esecutivo collegiale, responsabile dell'attuazione delle leggi, dell'amministrazione pubblica e della sicurezza dello Stato.
  - È composto da un numero limitato di **Ministri**, tra cui:
    - Ministro dell'Interno e Autonomia Locale;
    - Ministro della Difesa Civile e della Sicurezza Nazionale;
    - Ministro dell'Economia e Sovranità Monetaria;
    - Ministro della Cultura e Identità;
    - Altri secondo necessità normativa.
- 

## Articolo 28 – Magistratura della Repubblica

### 28.1 Indipendenza e Funzione:

- La giurisdizione è esercitata da giudici indipendenti, secondo principi di imparzialità, proporzionalità e legalità. Nessuna autorità può interferire con l'operato della Magistratura.

## 28.2 Ordine Giudiziario:

- Si articola in:
    - **Tribunali di Primo Grado e Appello**;
    - **Alta Corte Giudicante** per reati costituzionali e di Stato;
    - **Magistratura Veneta dei Diritti** per la protezione rapida dei diritti fondamentali;
    - **Ufficio del Procuratore del Popolo**, autonomo e permanente.
- 

## Articolo 29 – Corte Costituzionale della Repubblica Veneta

### 29.1 Composizione:

- Composta da **9 giudici**: 3 nominati dal CNV, 3 dal Doge, 3 eletti dalla Magistratura. Durano in carica 9 anni, non rinnovabili.

### 29.2 Competenze:

- La Corte:
    - Giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti dello Stato;
    - Risolve i conflitti di competenza tra i poteri;
    - Valida i referendum e le procedure di revisione costituzionale;
    - Protegge il nucleo intangibile dei diritti e dell'ordinamento democratico.
- 

## Articolo 30 – Istituzioni di Democrazia Diretta

### 30.1 Referendum:

- È garantito il diritto di iniziativa popolare e referendaria su:
  - Leggi ordinarie e costituzionali;
  - Trattati internazionali;
  - Nomina o revoca del Doge (referendum confermativo).

### 30.2 Assemblee Popolari:

- Possono essere convocate a livello **comunale, distrettuale o nazionale**, con funzioni consultive, propositive o deliberative. I regolamenti stabiliscono le modalità e i quorum di validità.
- 
- 

## TITOLO IX – SISTEMA DI DIFESA CIVILE, NEUTRALITÀ E SICUREZZA NAZIONALE

*Questo Titolo stabilisce i principi, le strutture e gli strumenti della Difesa Civile e della Sicurezza Nazionale, nel rispetto della neutralità permanente e della dignità del Popolo Veneto.*

---

## **Articolo 31 – Principi Fondanti della Difesa e della Sicurezza**

### **31.1 Difesa Civile e Sovrana:**

- La difesa della Repubblica Veneta è **esclusivamente civile, territoriale e popolare**.
- È ispirata ai principi di:
  - **Neutralità attiva e permanente;**
  - **Difesa non armata e nonviolenta** come opzione primaria;
  - **Resilienza sociale e comunitaria;**
  - **Sicurezza come bene pubblico condiviso.**

### **31.2 Rifiuto della Guerra Offensiva:**

- La Repubblica ripudia **ogni forma di guerra offensiva**, di invasione, aggressione o interferenza militare negli affari di altri popoli e Stati.
  - La partecipazione a coalizioni o alleanze militari è vietata, salvo mandati umanitari congiunti ratificati dal Consiglio Nazionale e autorizzati da organismi internazionali neutrali (es. Croce Rossa Internazionale).
- 

## **Articolo 32 – Struttura della Difesa Civile della Repubblica**

### **32.1 Corpo Civile di Difesa (CCD):**

- È istituito il **Corpo Civile di Difesa**, composto da volontari e personale addestrato, organizzato in:
  - **Unità di Protezione Popolare Locale (UPPL);**
  - **Unità di Difesa Digitale e Cibernetica (UDDC);**
  - **Unità di Resilienza Sanitaria, Logistica e Ambientale (URLSA).**
- Il CCD opera sotto la direzione del **Ministero della Difesa Civile e Sicurezza Nazionale**, in coordinamento con i Comuni e le Regioni Storiche.

### **32.2 Funzioni:**

- Il CCD garantisce:
    - La salvaguardia della popolazione in caso di emergenze naturali, tecnologiche o geopolitiche;
    - La protezione del territorio, delle infrastrutture critiche e del patrimonio culturale;
    - La difesa delle comunicazioni e dei sistemi informatici nazionali;
    - Il mantenimento dell'ordine costituzionale e la prevenzione di interferenze esterne.
- 

## **Articolo 33 – Sicurezza Interna e Protezione Costituzionale**

### 33.1 Sicurezza come Servizio al Popolo:

- La sicurezza interna è concepita come **servizio di prossimità al cittadino**, fondato sul rispetto della dignità umana, della legalità e dei diritti inviolabili.
- I corpi di sicurezza rispondono direttamente al Parlamento e alla Corte Costituzionale in caso di potenziali abusi o deviazioni dal mandato.

### 33.2 Polizia Costituzionale e Comunitaria:

- È istituita la **Polizia Costituzionale**, con funzioni di:
    - Garanzia dell'ordine pubblico in armonia con i diritti civili;
    - Protezione delle istituzioni repubblicane da minacce interne o infiltrazioni;
    - Coordinamento con le **Forze Comunitarie di Sicurezza** a livello municipale e regionale.
- 

## Articolo 34 – Neutralità Internazionale e Status Protetto

### 34.1 Neutralità Permanente:

- La Repubblica Veneta adotta **lo status di Stato neutrale permanente**, in conformità alla Convenzione dell'Aia (1907) e al diritto internazionale consuetudinario.
- Lo status viene notificato congiuntamente al Segretariato Generale dell'ONU, al Comitato Internazionale della Croce Rossa e ai principali attori diplomatici globali.

### 34.2 Zona Umanitaria e Rifugio:

- Il territorio della Repubblica è riconosciuto come **Zona Umanitaria Protetta**, aperta a:
    - Missioni di soccorso internazionali;
    - Rifugiati umanitari secondo diritto e convenzioni internazionali;
    - Organizzazioni neutrali impegnate nella promozione della pace e della ricostruzione.
- 

## TITOLO X – DIRITTI, LIBERTÀ E GIUSTIZIA SOCIALE

*Questo Titolo consacra il nucleo inviolabile dei diritti fondamentali, delle libertà civili e dei principi di giustizia sociale e comunitaria del Popolo Veneto, quale fondamento dell'ordinamento costituzionale della Repubblica.*

---

## Articolo 35 – Diritti Inalienabili e Tutela Universale

### 35.1 Centralità della Persona Umana:

- La Repubblica riconosce e garantisce la **dignità inviolabile della persona umana** come fondamento dell'ordinamento giuridico, sociale, economico e politico.

- Ogni individuo, cittadino o residente, gode dei diritti riconosciuti dalla presente Costituzione, senza distinzione di genere, origine, fede, orientamento, opinione o condizione.

### 35.2 Elenco dei Diritti Inviolabili:

- Sono diritti inviolabili e garantiti:
    - Il diritto alla **vita** e all'integrità fisica e psichica;
    - Il diritto alla **libertà personale**, inclusa la libertà di coscienza, pensiero, espressione, culto e movimento;
    - Il diritto all'**educazione gratuita e plurilingue**, orientata al pensiero critico e alla consapevolezza civica;
    - Il diritto all'**abitazione dignitosa**, all'acqua, al cibo e alla salute come diritti umani fondamentali;
    - Il diritto a un **processo equo** e alla protezione giurisdizionale effettiva;
    - Il diritto al **lavoro equo e retribuito**, alla previdenza e alla protezione sindacale;
    - Il diritto all'**ambiente sano** e alla tutela della biodiversità.
- 

## Articolo 36 – Uguaglianza Sostanziale e Giustizia Sociale

### 36.1 Rimozione delle Disuguaglianze:

- La Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, di fatto, limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.
- È garantito il **principio di equità sostanziale** nella redistribuzione della ricchezza, nell'accesso ai beni comuni e nei servizi pubblici.

### 36.2 Economia della Solidarietà:

- Il modello economico della Repubblica è ispirato alla **cooperazione, alla mutualità e all'economia sociale**.
  - Lo Stato promuove:
    - La **partecipazione dei lavoratori** alla gestione e agli utili delle imprese;
    - Il sostegno a **reti economiche comunitarie**, artigianali e territoriali;
    - La fiscalità come strumento di giustizia e coesione, non di oppressione.
- 

## Articolo 37 – Libertà Civile e Partecipazione Democratica

### 37.1 Diritto alla Partecipazione:

- Ogni cittadino ha il diritto e il dovere di partecipare alla vita pubblica attraverso:
  - Il **voto libero, eguale e segreto**;
  - I **referendum deliberativi** e le **iniziative popolari di legge**;
  - La **democrazia digitale certificata**, attraverso sistemi blockchain garantiti dalla Repubblica.

### 37.2 Tutela delle Minoranze e Pluralismo:

- Le minoranze linguistiche, culturali e politiche sono tutelate e rappresentate proporzionalmente.
  - È vietata ogni forma di monopartitismo o concentrazione di potere non sottoposta a controllo popolare.
- 

## Articolo 38 – Diritti Collettivi e Patrimonio del Popolo

### 38.1 Beni Comuni e Sovranità Collettiva:

- Sono riconosciuti come **beni comuni inalienabili**:
  - Le risorse idriche, il sottosuolo, le foreste, le montagne, la laguna, l'aria e il paesaggio;
  - Il patrimonio storico, linguistico, artistico e culturale della Nazione Veneta;
  - Le infrastrutture strategiche e digitali ad uso pubblico.

### 38.2 Diritti Intergenerazionali:

- Le politiche pubbliche devono rispettare il **principio di equità intergenerazionale**.
  - Ogni generazione ha il diritto di ricevere un ambiente, un patrimonio e una società **non deteriorati**, e il dovere di preservarli.
- 

## TITOLO XI – ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E GIUSTIZIA POPOLARE

*Questo Titolo definisce la struttura del potere giudiziario della Repubblica Veneta, fondato sull'indipendenza, sull'equità e sulla partecipazione attiva del Popolo Veneto nell'amministrazione della giustizia.*

---

## Articolo 39 – Principi Fondamentali della Giustizia

### 39.1 Indipendenza della Magistratura:

- La funzione giurisdizionale è esercitata in nome del Popolo Veneto e in assoluta indipendenza da ogni altro potere dello Stato.
- I giudici sono soggetti soltanto alla legge e prestano giuramento di fedeltà alla Costituzione della Repubblica Veneta.

### 39.2 Accessibilità e Prossimità:

- La giustizia deve essere **rapida, trasparente, economicamente accessibile** e diffusa sul territorio.

- Sono istituiti **tribunali di prossimità** e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come mediazione e arbitrato popolare.
- 

## Articolo 40 – Ordinamento della Magistratura

### 40.1 Magistratura Ordinaria:

- È articolata su tre livelli: **Giudici di Pace Popolare, Tribunali di Prima Istanza, Alta Corte della Repubblica Veneta.**
- Le nomine avvengono tramite **concorso pubblico**, accompagnato da verifica civica di onorabilità e conoscenza del diritto veneto.

### 40.2 Alta Corte della Repubblica:

- È l'organo supremo della giustizia ordinaria e costituzionale.
  - Ha competenza:
    - In materia costituzionale e di conflitto tra poteri;
    - Sui ricorsi in ultima istanza;
    - Sulla validità delle leggi e degli atti normativi.
- 

## Articolo 41 – Giustizia Costituzionale e Popolare

### 41.1 Giustizia Costituzionale:

- Ogni cittadino o ente può sollevare **questioni di legittimità costituzionale** dinanzi all'Alta Corte.
- Le sentenze costituzionali hanno **efficacia erga omnes** e sono vincolanti per tutti gli organi dello Stato.

### 41.2 Giurie Popolari e Controllo Civico:

- Nei procedimenti penali e civili di particolare rilevanza sociale, è prevista la presenza di **Giurie Popolari**, selezionate per sorteggio tra i cittadini iscritti nei registri elettorali.
  - È istituito il **Consiglio Popolare di Sorveglianza sulla Giustizia**, con poteri consultivi e di vigilanza etica sulle attività della magistratura.
- 

## Articolo 42 – Responsabilità dei Magistrati e Trasparenza

### 42.1 Responsabilità Funzionale:

- I magistrati rispondono civilmente, disciplinarmente e penalmente degli atti compiuti in violazione dolosa o gravemente negligente dei doveri d'ufficio.
- Un'**Alta Commissione di Disciplina Giudiziaria**, indipendente, gestisce le inchieste interne, garantendo imparzialità e contraddittorio.

## 42.2 Obbligo di Motivazione e Pubblicità:

- Ogni sentenza dev'essere **motivata e pubblicata integralmente** in formato accessibile e in lingua veneta.
  - Il principio di **giustizia aperta** richiede l'uso di tecnologie di trasparenza (blockchain delle sentenze, archivi pubblici digitali).
- 

## Articolo 43 – Giurisdizione Internazionale e Cooperazione Giudiziaria

### 43.1 Riconoscimento e Cooperazione:

- La Repubblica Veneta riconosce l'autorità delle **corti internazionali per i diritti umani** e aderisce ai trattati che ne garantiscono il funzionamento.
  - È garantita la **cooperazione giudiziaria multilaterale** con altri Stati, nel rispetto del principio di reciprocità e delle norme sulla sovranità popolare.
- 

## TITOLO XII – DIFESA, NEUTRALITÀ E PROTEZIONE DELLA PACE

*Questo Titolo stabilisce i principi fondamentali della difesa del territorio, della sicurezza collettiva e della vocazione storica del Popolo Veneto alla neutralità attiva e alla protezione della pace.*

---

## Articolo 44 – Principi Generali della Difesa Sovrana

### 44.1 Difesa come dovere civile e principio di autodifesa:

- La difesa della Repubblica Veneta è un **dovere sacro e condiviso** da ogni cittadino, esercitato in forma **non aggressiva, difensiva e proporzionata**.
- La Repubblica rinuncia formalmente alla guerra come strumento di offesa o risoluzione unilaterale dei conflitti internazionali, salvo il caso di **autodifesa legittima** secondo l'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite.

### 44.2 Neutralità Attiva:

- La Repubblica Veneta adotta una posizione di **neutralità permanente**, fondata sulla mediazione, la diplomazia attiva e il rispetto della sovranità degli altri popoli.
  - La neutralità è garantita costituzionalmente e non può essere derogata senza referendum popolare.
- 

## Articolo 45 – Struttura della Difesa Popolare e Territoriale

#### 45.1 Guardia Civica Veneta:

- È istituita la **Guardia Civica Veneta (GCV)**, corpo non professionale di difesa territoriale, composto da cittadini volontari, con compiti di protezione civile, assistenza umanitaria e sicurezza interna.
- La GCV è sottoposta al controllo del **Consiglio Supremo della Difesa**, presieduto dal Presidente della Repubblica.

#### 45.2 Sicurezza Strategica e Intelligence:

- È istituita l'**Agenzia di Sicurezza e Sovranità Interna (ASSI)** per la tutela dell'integrità costituzionale, la prevenzione delle minacce ibride e la protezione delle infrastrutture critiche.
  - Le sue attività sono soggette a **stretta vigilanza parlamentare** e a norme severe di rispetto dei diritti fondamentali.
- 

### Articolo 46 – Servizio Civile di Difesa e Nonviolenza

#### 46.1 Obiezione di Coscienza:

- Ogni cittadino ha diritto di **obiettare per motivi etici, religiosi o filosofici** alla partecipazione a compiti militari o armati, offrendo in alternativa un **servizio civile di difesa**.

#### 46.2 Educazione alla Pace:

- Lo Stato promuove l'**educazione alla pace, alla giustizia, alla diplomazia e alla cooperazione internazionale** in tutte le scuole e istituzioni pubbliche.
- 

### Articolo 47 – Politica di Sicurezza Internazionale e Difesa Comune

#### 47.1 Relazioni di sicurezza multilaterale:

- La Repubblica Veneta partecipa, in qualità di soggetto neutrale, a **meccanismi multilaterali di sicurezza collettiva**, pur mantenendo autonomia strategica.
- È riconosciuta la facoltà di stipulare **accordi bilaterali** di protezione, esclusivamente difensivi e condizionati al rispetto della neutralità costituzionale.

#### 47.2 Protezione della popolazione e delle minoranze:

- La Repubblica assume come priorità la **tutela dei civili**, in particolare **minoranze, rifugiati e soggetti vulnerabili**, sia sul proprio territorio che in ambito di cooperazione internazionale.
-

## Articolo 48 – Zone di Pace, Disarmo e Territori Demilitarizzati

### 48.1 Zone Demilitarizzate:

- Il territorio della Repubblica è dichiarato **Zona di Pace e Disarmo Permanente**, salvo le forze minime previste dalla presente Costituzione per la difesa civile.

### 48.2 Deposito delle Armi Strategiche:

- È vietata sul territorio veneto la **presenza, il transito e il deposito di armi nucleari, biologiche o chimiche**, nonché di basi militari straniere, permanenti o temporanee.
- 

## TITOLO XIII – PATRIMONIO STORICO, AMBIENTE E BIODIRITTO

*Questo Titolo afferma il valore insostituibile del patrimonio storico, del paesaggio, dell'ambiente e della vita in tutte le sue forme, stabilendo un quadro costituzionale di tutela integrata e responsabilità ecologica intergenerazionale.*

---

## Articolo 49 – Tutela del Patrimonio Storico e Culturale

### 49.1 Continuità identitaria:

- Il patrimonio culturale, artistico, linguistico, archivistico e architettonico del Popolo Veneto è **bene pubblico indisponibile e inalienabile**. La Repubblica ne garantisce la **conservazione, valorizzazione e trasmissione alle future generazioni**.
- È riconosciuto il **Codice Diplomatico Veneto**, registrato presso il programma UNESCO "Memory of the World", quale corpus autentico della sovranità storica della Serenissima.

### 49.2 Lingua e Tradizioni:

- La **Lingua Veneta** è riconosciuta come lingua ufficiale e strumento essenziale della trasmissione culturale. Lo Stato promuove la sua piena parità con l'italiano e la sua diffusione in ogni ambito educativo, istituzionale e mediatico.
- 

## Articolo 50 – Sovranità Ecologica e Diritti della Natura

### 50.1 Riconoscimento della Natura come soggetto di diritto:

- La **Natura**, in tutte le sue forme (ecosistemi, fiumi, foreste, montagne, lagune, animali, microrganismi), è riconosciuta come **soggetto giuridico autonomo**, titolare di diritti propri inviolabili.

- Ogni attività pubblica o privata deve rispettare i **limiti ecologici**, promuovendo l'equilibrio degli ecosistemi e la rigenerazione dei cicli vitali.

### 50.2 Custodia Intergenerazionale:

- Lo Stato assume il dovere di **custodire le risorse naturali** e i beni comuni (acqua, suolo, aria, biodiversità, energia) **in nome delle generazioni future**, integrando il principio di precauzione in ogni atto normativo e pianificazione.
- 

## Articolo 51 – Biodiritto e Diritti delle Specie

### 51.1 Diritti degli esseri senzienti:

- È riconosciuto il diritto alla vita, al benessere, alla libertà e alla protezione di tutte le **specie senzienti**, vietando qualsiasi forma di crudeltà, sfruttamento o estinzione forzata.

### 51.2 Riconoscimento del Bio-Pluralismo:

- La Repubblica promuove il **bio-pluralismo**, riconoscendo l'interdipendenza tra specie, habitat, climi e territori, e integrando questo principio in tutte le politiche pubbliche.
- 

## Articolo 52 – Transizione Ecologica, Agroecologia e Sovranità Alimentare

### 52.1 Economia rigenerativa:

- Lo Stato orienta il proprio modello di sviluppo verso un'economia **rigenerativa, circolare e post-carbonio**, fondata sulla sobrietà, l'efficienza e l'innovazione ecocompatibile.

### 52.2 Agroecologia e Sovranità Alimentare:

- È garantita la **sovranoità alimentare** del Popolo Veneto, promuovendo un'agricoltura agroecologica, locale, non brevettata, basata su varietà tradizionali e resilienti.
  - Sono vietate le coltivazioni OGM non dichiarate e le forme di agricoltura intensive incompatibili con il benessere animale e la salute ambientale.
- 

## Articolo 53 – Clima, Acqua e Resilienza Territoriale

### 53.1 Crisi climatica e adattamento:

- La Repubblica dichiara l'**emergenza climatica permanente** e si impegna a raggiungere la neutralità climatica entro un termine massimo di 15 anni, tramite un Piano Sovrano Clima e Biodiversità.

### 53.2 Sovranità dell'acqua:

- L'acqua, dolce e marina, è **bene comune non privatizzabile**, tutelato come diritto umano fondamentale e risorsa strategica di sicurezza idrica, energetica e alimentare.
- 

## Articolo 54 – Paesaggio, Urbanistica e Rigenerazione del Territorio

### 54.1 Paesaggio costituzionale:

- Il paesaggio veneto, in tutte le sue componenti naturali, storiche e agricole, è riconosciuto come **parte dell'identità costituente del Popolo Veneto**.
- Qualsiasi intervento urbanistico o infrastrutturale deve conformarsi al principio di **minimo impatto e massimo beneficio collettivo**.

### 54.2 Stop al Consumo di Suolo:

- È sancito il principio del **consumo di suolo zero**, con vincolo immediato su tutte le nuove edificazioni in aree agricole, boschive o umide, salvo deroghe ambientali strategiche approvate dal Parlamento Veneto.
- 

## TITOLO XIV – RAPPORTI INTERNAZIONALI E DIRITTO DIPLOMATICO VENETO

*Questo Titolo disciplina l'azione esterna della Repubblica Veneta, fondata sul principio di autodeterminazione, sul rispetto del diritto internazionale e sulla promozione di una diplomazia sovrana, multilaterale e orientata alla pace.*

---

## Articolo 55 – Personalità Internazionale e Adesione ai Principi delle Nazioni Unite

### 55.1 Soggettività giuridica internazionale:

- La Repubblica Veneta esercita pienamente la propria **personalità giuridica internazionale**, ai sensi della Convenzione di Montevideo (1933) e dei principi di diritto consuetudinario.
- È legittimata a partecipare alle relazioni internazionali come soggetto di diritto, a concludere trattati, instaurare relazioni diplomatiche e ad agire dinanzi a corti internazionali.

### 55.2 Impegno multilaterale:

- Lo Stato Veneto riconosce e aderisce ai **principi fondativi delle Nazioni Unite**, in particolare la promozione della pace, il rispetto dei diritti umani, l'autodeterminazione dei popoli, la cooperazione tra le nazioni e il divieto dell'uso della forza.
- 

## Articolo 56 – Trattati, Accordi e Rappresentanza Estera

### 56.1 Trattati e negoziati internazionali:

- I trattati internazionali sono negoziati e ratificati secondo procedura costituzionale, previa approvazione del Parlamento Veneto. Nessun trattato può violare o limitare la sovranità originaria del Popolo Veneto.
- È vietata l'adesione a patti che impongano obblighi segreti, clausole vessatorie o subordinazioni coloniali mascherate da cooperazione.

### 56.2 Corpo Diplomatico Veneto:

- È istituito il **Corpo Diplomatico della Repubblica Veneta**, con il compito di rappresentare gli interessi sovrani dello Stato presso organizzazioni internazionali, Stati terzi, missioni consolari e culturali.
  - I diplomatici veneti agiscono secondo il principio della "neutralità attiva", promuovendo pace, mediazione, cultura e commercio equo.
- 

## Articolo 57 – Rapporti con l'Unione Europea e Successione nei Trattati

### 57.1 Transizione verso un nuovo status giuridico:

- La Repubblica Veneta dichiara di non essere parte dell'Unione Europea de jure, ma si impegna a instaurare con essa **rapporti di cooperazione e partenariato strategico**, nel rispetto della propria sovranità.
- È previsto un **Protocollo di Successione nei Trattati Europei**, da negoziarsi secondo l'art. 34 della Convenzione di Vienna (1978) sulla successione degli Stati nei trattati.

### 57.2 Accesso allo Spazio Economico e ai Programmi Comunitari:

- Lo Stato potrà accedere allo Spazio Economico Europeo (SEE), all'Area SEPA, a programmi educativi (Erasmus+), scientifici e culturali, mediante specifici **accordi di associazione o cooperazione rafforzata**.
- 

## Articolo 58 – Diritto Umanitario e Protezione dei Diritti Fondamentali

### 58.1 Impegno alla pace e al disarmo:

- La Repubblica Veneta rinuncia in via permanente all'uso della guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali e aderisce alle **Convenzioni di Ginevra** in materia di diritto internazionale umanitario.

### 58.2 Giustizia internazionale:

- È riconosciuta la giurisdizione della **Corte Internazionale di Giustizia (CIJ)** e della **Corte Penale Internazionale (CPI)** per le controversie o i crimini previsti dal diritto internazionale, previa ratifica degli strumenti istitutivi.

---

## Articolo 59 – Alleanze Strategiche, Neutralità Attiva e Diritto di Autotutela

### 59.1 Alleanze e cooperazione:

- La Repubblica Veneta promuove **alleanze regionali e globali** basate su criteri di reciprocità, autodeterminazione, sostenibilità e solidarietà tra popoli liberi.

### 59.2 Neutralità Attiva:

- La **Neutralità Attiva Permanente** è principio fondante della politica estera veneta. Essa comporta:
  - Astensione da blocchi militari.
  - Mediazione in conflitti internazionali.
  - Promozione del dialogo interculturale e della diplomazia preventiva.

### 59.3 Autodifesa e integrità territoriale:

- Resta garantito il **diritto naturale all'autotutela individuale e collettiva**, ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, in caso di minaccia alla sovranità, all'integrità territoriale o ai diritti fondamentali del Popolo Veneto.

---

## TITOLO XV – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

*Questo Titolo stabilisce le norme conclusive e di coordinamento dell'intero atto, nonché le disposizioni di salvaguardia della sovranità e delle funzioni istituzionali durante la fase di consolidamento.*

---

## Articolo 60 – Entrata in vigore e notificazione internazionale

### 60.1 Promulgazione ed efficacia:

- Il presente Documento Costituzionale, unitamente al Protocollo di Transizione, entra in vigore dalla data della sua promulgazione ufficiale da parte del Consiglio della Repubblica Veneta.
- Tale data segna il **ripristino giuridico della piena sovranità veneta** e la cessazione di ogni subordinazione a ordinamenti giuridici esterni.

### 60.2 Notificazione agli organismi internazionali:

- La presente Carta sarà notificata:
  - All'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
  - Alla Corte Internazionale di Giustizia (CIJ).

- All'Unione Europea.
  - Agli Stati membri dell'OSCE.
  - Alla Confederazione Elvetica, quale Stato neutrale garante di mediazione.
  - La notificazione ha valore di **atto unilaterale formale** di autodeterminazione e richiesta di apertura di canali diplomatici e negoziali multilaterali.
- 

## Articolo 61 – Continuità delle norme e prevalenza dell'ordinamento veneto

### 61.1 Continuità giuridica:

- Tutte le norme, i regolamenti e le decisioni vigenti nel territorio veneto alla data della promulgazione che non contrastano con i principi sovrani della presente Carta, **restano temporaneamente in vigore** fino alla loro abrogazione o sostituzione da parte degli organi competenti della Repubblica Veneta.

### 61.2 Prevalenza:

- In caso di conflitto tra disposizioni precedenti e i principi della Costituzione della Repubblica Veneta, **prevalgono le norme di questa Carta**, in quanto espressione della sovranità originaria e rinnovata del Popolo Veneto.
- 

## Articolo 62 – Clausola di salvaguardia democratica

### 62.1 Inviolabilità della volontà popolare:

- Nessun potere interno né soggetto esterno può sospendere, limitare o sovvertire la presente Carta, salvo per mezzo di **libero referendum popolare confermativo**, convocato secondo le modalità stabilite dalla Legge Costituzionale di Revisione.

### 62.2 Vigilanza costituzionale:

- È istituita una **Alta Commissione per la Difesa Costituzionale**, organo straordinario composto da sette membri eletti tra i giuristi, filosofi del diritto e custodi delle tradizioni venete, con il compito di:
    - Vigilare sulla coerenza degli atti normativi con la presente Carta.
    - Intervenire nei casi di sospetta violazione del principio di sovranità o dei diritti inalienabili del Popolo Veneto.
    - Pubblicare pareri vincolanti in sede di crisi costituzionale.
- 

## Articolo 63 – Clausola di autodifesa istituzionale

### 63.1 Resistenza legittima:

- Qualsiasi tentativo di aggressione, sabotaggio, usurpazione di sovranità, annessione forzata o interferenza nei processi di autodeterminazione del Popolo Veneto è considerato violazione grave del diritto internazionale.
- In tali casi, il Popolo Veneto si riserva il **diritto imprescrittibile di resistenza democratica, legale e non violenta**, per il ripristino dell'ordine sovrano.

### 63.2 Denuncia internazionale:

- Tali violazioni saranno **denunciate agli organi internazionali competenti**, allegando documentazione, testimonianze e ogni mezzo di prova, con richiesta di mediazione o intervento secondo il principio di responsabilità di protezione.

### Articolo 64 – Norma finale

- Il presente atto, recante la **Carta Costituzionale, il Protocollo di Transizione e la Proposta Negoziabile del Popolo Veneto**, costituisce **fonte suprema di diritto sovrano**.
- Ogni suo articolo è interpretato alla luce del principio fondamentale di autodeterminazione, della continuità giuridica con la Serenissima Repubblica di Venezia e dell'obiettivo primario di garantire **dignità, libertà e giustizia al Popolo Veneto**.

Venezia, 07 giugno 2025

Presidente della Corte Costituzionale  
S.E. Marina Piccinato

[cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org)

Firma e Sigillo




Per la Serenissima Repubblica Veneta

Presidente dell'Esecutivo di Governo  
S.E. Franco Paluan

[esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org)

Firma e Sigillo




Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario  
S.E. Sandro Venturini

[ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:ambasciatore.sv@statovenetoinautodeterminazione.org)

Firma e Sigillo




**Presidente dello Stato Veneto**

**S.E. Adriano Dalla Rosa**

[presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:presidentestatoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org)

*Firma e Sigillo* 



**Presidente del Consiglio Nazionale Parlamentare del Popolo Veneto**

**S.E. Irene Barban**

[parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org)

*Firma e Sigillo* 



**Presidente della Corte Costituzionale**

**S.E. Marina Piccinato**

[cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:cortecostituzionale@statovenetoinautodeterminazione.org)

*Firma e Sigillo* 



**Presidente del Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto**

**S.E. Laura Fabris**

[presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org)

*Firma e Sigillo* 



**Segretario di Stato**

**S.E. Gigliola Dordolo**

[segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:segreteria generale@statovenetoinautodeterminazione.org)

*Firma e Sigillo* 



**Governatore generale del Banco Nazionale Veneto San Marco**

**S.E. Gianni Montecchio**

[governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org)

*Firma e Sigillo* 



---

**Pubblico Ufficiale di Cancelleria S.E. Pasquale Milella**

**Cancelleria: Via Silvio Pellico, n.7 - San Vito di Leguzzano (VI)**

[cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org](mailto:cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org)

*Firma e Sigillo* 



**Stato Veneto** Cancelleria Protocollo “Repubblica Veneta”

Venezia, Palazzo Ducale – 07 giugno 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>

## ATTO NOTARILE DI REGISTRAZIONE

REPUBBLICA VENETA AUTODETERMINATA  
BANCO NAZIONALE VENETO SAN MARCO (BNVSM)  
Segreteria del Governatorato Monetario

REGISTRAZIONE ATTO: SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA

- **Numero Atto:** BNVSM-SRV-2025-07-06
- **Data:** 07 giugno 2025
- **Ora di registrazione:** 17:22:54 (UTC+1)

### OGGETTO DELL'ATTO

Registrazione ufficiale su blockchain dell'atto denominato:  
"SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA – 07.06.2025"  
con valore simbolico, identitario e certificativo dell'entità giuridica e storica della Repubblica Veneta autodeterminata.

### DATI DI TRANSAZIONE BLOCKCHAIN

- **Importo simbolico trasferito:** 0.01 ZECCHINO
- **Commissione rete (fee):** 0.05 ZECCHINO
- **Indirizzo mittente e destinatario:**  
3P8VN8uzJsZJk23urkxdLFoHCbEjSsDdL3T  
*(transazione autovalidante a scopo notarile)*
- **Messaggio registrato sulla blockchain:**  
"SERENISSIMA REPUBBLICA VENETA 07.06.2025"
- **Hash crittografico (SHA-256):**  
8b23301c57387c08fd6f9db227fc3f7de7e841eb3019f5fb996f261892b807e8
- **ID Transazione:** disponibile tramite *BNVChain Explorer*

### VALIDITÀ DELL'ATTO

L'atto è da considerarsi giuridicamente valido, in quanto:

- registrato su infrastruttura DLT (BNVChain);
- provvisto di data certa, hash **SHA-256** e tracciabilità pubblica;
- conforme all'art. 7, comma 3 della Carta Monetaria Sovrana del BNVSM.

Con efficacia immediata presso tutte le entità amministrative e operative della Repubblica Veneta autodeterminata.

### ARCHIVIAZIONE

- **Deposito originale:** Archivio notarile digitale del BNVSM
- **Verifica di autenticità:** disponibile tramite fingerprint SHA-256
- **Conservazione:** permanente, ai sensi della normativa interna

### FIRMATO DIGITALMENTE

Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco  
*[Firma crittografica SHA-256 associata alla chiave pubblica BNVSM]*

S.E. Pasquale Milella  
Notaio iscritto all'Albo dell'Ufficio Notarile del Popolo Veneto

Firma e Sigillo



 **Codice Archiviazione:** SRV-2025-ZEC